Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI — **Roma — Giovedì, 9 aprile 1925** — **Numero 83**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Ministri.

Sua Maestà il Re, con decreti del 4 aprile 1925, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la guerra dall'on. generale di corpo d'armata Antonino Di Giorgio, deputato al Parlamento, ed ha incaricato di reggere, per *interim*, il Ministero stesso, l'on. cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 626.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1925, n. 372.

Aggiunte e modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dallo Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi per viaggi di corsa semplice indicati nell'art. 13 della parte I, e quelli della tariffa differenziale *A* compresi nella parte II delle « Tariffe e condizioni per i trasporti » di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1915. n. 1602, sono sostituiti dai prezzi della « tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria » e della « tariffa ordinaria a base costante per viaggi di corsa semplice fino a 400 chilometri con treni accelerati, omnibus o misti ».

Tali prezzi sono indicati nel punto 2 dell'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 2.

Sono istituite le tariffe ridotte del 30 per cento e del 70 per cento derivanti dalla tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria.

Le basi di dette tariffe ridotte sono indicate nel punto 11 dell'allegato n. 1.

Art. 3.

Sono soppresse:

1° la tariffa differenziale *B* (ribasso progressivo dal 40 al 60 per cento) e la tariffa speciale ridotta (ribasso progressivo dal 50 al 75 per cento), di cui la legge 29 dicembre 1901, n. 562;

2° la tariffa differenziale *C* di cui la legge 9 luglio 1908, n. 406;

3° la tariffa militare col bollo e la tariffa militare esente da bollo, di cui al regolamento pei trasporti militari, approvato con R. decreto 1° luglio 1911.

Art. 4.

Ai viaggi che attualmente si effettuano:

a) in base alla tariffa differenziale *B*, è da applicarsi la tariffa ridotta del 30 per cento;

b) in base alla tariffa differenziale *C* o alla tariffa speciale ridotta (50-75 per cento), è da applicarsi la metà del prezzo computato sulla « tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria »;

c) in base alla tariffa militare con bollo o alla tariffa militare esente da bollo, è da applicarsi la tariffa ridotta del 70 per cento.

Art. 5.

Le percentuali di aumento sulle tariffe viaggiatori, stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, numero 2123, sono sostituite dalle seguenti:

a) 225 per cento per la 1ª, 2ª e 3ª classe per i biglietti di qualsiasi specie e per le carte di autorizzazione all'acquisto di biglietti a metà prezzo, esclusi i biglietti di abbonamento;

b) 240 per cento per la 1ª, 2ª e 3ª classe per i biglietti di abbonamento di qualsiasi specie.

L'aumento percentuale si estende a tutte le tasse e diritti accessori di qualunque genere, esclusi:

1° il minimo e il massimo della sopratassa per le esazioni suppletive fissati al punto 7 dell'allegato n. 1 al presente decreto;

2° il deposito cauzionale pei biglietti di abbonamento e per le carte di autorizzazione;

3° i diritti speciali di cui l'art. 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159;

4° il prezzo delle tessere ferroviarie;

5° l'importo degli stampati in vendita al pubblico.

Art. 6.

Gli attuali prezzi, aumenti compresi, per il trasporto delle persone (esclusa la tassa di pontile) e delle cose sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato sono aumentate del 20 per cento.

Art. 7.

In occasione di eccezionali ricorrenze, festeggiamenti, congressi, pellegrinaggi, fiere, mostre, gare e simili, non potranno accordarsi al pubblico riduzioni superiori a quella del 30 per cento di cui all'art. 2 del presente decreto.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non può vincolare l'uso del biglietto a prezzo ridotto, al pagamento, da parte del viaggiatore, a favore del Comitato organizzatore di diritti o quote sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo.

Art. 8.

Le percentuali di aumento sulle tariffe per le cose risultanti dai Regi decreti 29 ottobre 1920, n 1523; 3 novembre 1921, n. 1559; 23 marzo 1922, n. 693, e 21 ottobre 1923, numero 2502, dal decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 gennaio 1924 e dal decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 settembre 1924, sono sostituite dalle seguenti:

a) 200 per cento sulle tasse di trasporto a grande ed a piccola velocità delle cose indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto;

b) 300 per cento sulle tasse di trasporto a grande ed a piccola velocità delle cose indicate nell'allegato n. 3 al presente decreto;

c) 400 per cento sulle tasse di trasporto a bagaglio, sulle tasse di trasporto a grande ed a piccola velocità di tutte le altre cose non considerate sub *a*) e *b*) e sulle tasse e diritti accessori di qualsivoglia genere, esclusi la tassa per la dichiarazione d'interesse alla riconsegna e l'importo degli stampati in vendita al pubblico.

Art. 9.

Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose » sono apportate le modificazioni risultanti dagli allegati numeri 4 e 5 al presente decreto.

Art. 10.

Quando, a sensi dell'art. 28 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose », il pagamento delle tasse di porto viene eseguito in arrivo (porto assegnato), l'Amministrazione percepisce un diritto speciale di L. 0.50 per le spedizioni in piccole partite e di L. 5 per le spedizioni a carro o come tali considerate dall'Amministrazione.

I diritti speciali suddetti non sono soggetti ad aumento percentuale.

Art. 11.

Nel periodo dal 16 settembre al 15 novembre di ogni anno, nel quale si intensifica il trasporto dei prodotti del suolo, l'Amministrazione ferroviaria potrà subordinare al pagamento di una sopratassa del 20 per cento sul prezzo di trasporto, l'accettazione di quelle altre merci il cui trasporto può essere effettuato in altri periodi dell'anno.

Art 12.

La somma del prezzo calcolato a norma di tariffa, degli eventuali diritti accessori, dell'aumento percentuale, dei diritti fissi non soggetti ad aumento percentuale, e di ogni

altra tassa o diritto inerenti ai trasporto, verrà arrotondata:

1° se inferiore a L. 20, ai 10 centesimi superiori;

2° se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori;

3° se superiore a L. 100, alla lira superiore.

Lo stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa e diritto previsto dalle tariffe (tenuto conto dell'eventuale aumento percentuale) e non compreso nella somma di cui al comma precedente.

Art. 13.

I prezzi di trasporto e le altre tasse indicati nelle tariffe in valute estere, se riscossi in lire, sono convertiti in base al cambio fissato dall'Amministrazione ferroviaria e pubblicato a mezzo di manifesto, o in altro modo.

Art. 14.

Anche per gli aumenti risultanti dal presente decreto resta fermo il disposto dell'art. 12 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159.

Art. 15.

Per i trasporti a carro tanto a grande velocità come a piccola velocità è soppresso l'aumento dei termini di resa previsto dal R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2735, e dal decreto del Ministro per le comunicazioni in data 20 novembre 1924.

Per i trasporti in piccole partite l'aumento dei termini di resa previsto dai citati decreti è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 16.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione alle disposizioni del presente decreto, provvederà a modificare ed a coordinare le tariffe e condizioni pei trasporti delle persone e delle cose, il volume delle concessioni speciali, le altre concessioni in vigore ed il regolamento per i trasporti militari.

Art. 17.

Il diritto speciale di cui al comma *a*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 727, e all'art. 6 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, è elevato per ogni carro di qualunque portata, a L. 20 per i binari di allacciamento ed a L. 10 per il carico e scarico in punti determinati.

Tale diritto è applicabile anche ai carri carichi delle merci di cui al citato art. 6 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2159.

Art. 18.

Gli allegati al presente decreto saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 19.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli andranno in vigore dalle date che per ciascuno di essi saranno fissate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, senz'obbligo del preavviso di cui al § 2 dell'art. 1 delle « Condizioni e tariffe pei trasporti delle cose ».

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 45. — GRANATA.

ALLEGATO n. 1.

VIAGGIATORI.

1. — Per i treni speciali (art. 6 delle Tariffe) il deposito è stabilito in L. 50 e la tariffa pei treni stessi è di L. 8 per chilometro col minimo di L. 150. Il diritto fisso è di L. 50.

Pei treni speciali richiesti in occasione di feste, fiere, ecc., da Municipi o da Comitati la tariffa è di L. 4.80 per chilometro col minimo di L. 90 oltre il diritto fisso di L. 50. Se il treno è richiesto tanto per l'andata che pel ritorno la detta tariffa per chilometro e il relativo prezzo minimo sono ribassati rispettivamente a L. 4 e L. 75 restando fermo il diritto fisso di L. 50 da applicarsi però una volta sola.

2. — Tariffe ordinarie per viaggi di corsa semplice:

a) Tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi con treni di qualsiasi categoria.

ZONE DI PERCORRENZA		Prezzo per viaggiatore e per chilometro		
		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da 1 a 200 chilometri	L.	0.158	0.106	0.062
Per il percorso successivo:				
da 201 a 400 Km.	»	0.126	0.085	0.050
da 401 a 600 »	»	0.101	0.068	0.040
da 601 a 800 »	»	0.081	0.054	0.032
da 801 a 1000 »	»	0.065	0.043	0.025
oltre 1000 »	»	0.052	0.035	0.020

N. B. — Per i treni direttissimi formati con sole carrozze di prima classe è dovuto un supplemento nella misura del 15 per cento del prezzo stabilito sulle basi suindicate.

Ai biglietti rilasciati coi prezzi della tariffa suddetta è esteso il divieto di cessione di cui l'art. 56 del « Regolamento per la Polizia, Sicurezza e regolarità dell'Esercizio delle Strade ferrate » approvato con Decreto Reale 31 ottobre 1873, n. 1687, serie 2;

b) Tariffa ordinaria a base costante per viaggi fino a 400 chilometri con treni accelerati, omnibus o misti.

ZONA DI PERCORRENZA	Prezzo per viaggiatore e per chilometro		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da 1 a 400 chilometri . . . . . L.	0.142	0.095	0.055

3. — In dipendenza delle nuove basi di cui il precedente punto 2 vengono a modificarsi in relazione alle medesime:

a) i prezzi pel trasporto in carrozze salone od in saloncino (art. 18 delle tariffe);

b) la tassa per il trasporto a carico delle carrozze salone dei privati (art. 22);

c) la tassa pel vagone concesso alle persone ammalate che hanno bisogno di essere trasportate nel proprio letto (art. 24);

d) i prezzi per i biglietti di abbonamento di qualsiasi specie (alleg. 6, 6A, 6B e 6C alle tariffe);

e) i prezzi delle carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo (alleg. 6D);

f) i prezzi indicati per i trasporti previsti dalla serie *B* della tariffa locale n. 7, i quali saranno da applicarsi anche per i trasporti previsti dalla serie *A* della stessa tariffa e per quelli della tariffa speciale interna *A* (parte V delle tariffe).

g) i prezzi dei biglietti settimanali e festivi per operai e braccianti di cui la tariffa speciale interna *D* (parte V delle tariffe).

4. — In aggiunta al prezzo stabilito a norma di tariffa per l'uso dei compartimenti interi in carrozze ordinarie di 1ª o di 2ª classe (art. 19) è dovuto un diritto fisso di L. 10 per ogni compartimento.

5. — E' soppressa la tassa di percorso a vuoto delle carrozze *ordinarie* che occorresse portare al punto di partenza dei viaggiatori che hanno richiesto l'uso di compartimenti interi (art. 21).

6. — Il prezzo per viaggiatore e per chilometro dei biglietti di andata e ritorno (art. 25) viene stabilito sulle seguenti basi e si computa una sola volta sulla distanza dalla stazione di partenza a quella di destinazione:

a) per relazioni servite in tutto o in parte da treni diretti:
1ª classe L. 0.253 — 2ª classe L. 0.170 — 3ª classe L. 0.099

b) per relazioni servite esclusivamente da treni accelerati, omnibus o misti:
1ª classe L. 0.237 — 2ª classe L. 0.159 — 3ª classe L. 0.093

7. — Il diritto fisso per le esazioni suppletive (art. 29) viene trasformato in *sopratassa per le esazioni suppletive* da applicarsi nella misura del 10 per cento sull'importo complessivo della esazione, col minimo di L. 2 e col massimo di L. 10.

8. — Le riduzioni stabilite dall'art. 1 dell'allegato 4A per viaggi in comitiva, sono sostituite dalle seguenti:

a) per comitive di almeno 25 persone adulte, o paganti per tante, e fino a 100, riduzione del 20 per cento sul prezzo del biglietto a tariffa ordinaria;

b) per comitive di almeno 101 persone adulte, o paganti per tante, applicazione della tariffa ridotta del 30 per cento di cui l'art. 2 del decreto.

9. — Gli articoli 2 e 5 della tariffa pei biglietti d'abbonamento ordinari (allegato 6) sono sostituiti dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, le linee della rete sono divise in tre categorie, come dall'allegato elenco (1).

« L'importo degli abbonamenti per linee di 2ª o di 3ª categoria si ottiene applicando i prezzi stabiliti dalla presente tariffa per le linee di 1ª categoria alle percorrenze di 2ª o 3ª computate rispettivamente per nove decimi o per otto decimi con arrotondamento al chilometro superiore.

« L'importo degli abbonamenti comprendenti linee ascritte a più categorie, si ottiene computando per intero la percorrenza delle linee di 1ª categoria, per nove decimi quelle di 2ª categoria e per otto decimi quelle di 3ª ed applicando i prezzi di tariffa al percorso totale — arrotondato al chilometro superiore — risultante dalla somma delle dette percorrenze parziali ».

10. — E' stabilito in L. 10 il deposito cauzionale di cui l'art. 7 della Tariffa per biglietti d'abbonamento ordinari; l'art. 3 dei biglietti d'abbonamento speciali; l'art. 5 della Tariffa d'abbonamento per studenti e l'art. 3 delle Carte di autorizzazione per acquisto di biglietti a metà prezzo.

11. — Prezzi delle tariffe ridotte del 30 per cento e del 70 per cento di cui l'art. 2 del decreto:

ZONE DI PERCORRENZA	Prezzo per viaggiatore e per chilometro					
	Tariffa ridotta del 30 per cento			Tariffa ridotta del 70 per cento		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da 1 a 200 chilometri . L.	0.111	0.074	0.043	0.047	0.032	0.019
Per il percorso successivo:						
da 201 a 400 Km. »	0.088	0.059	0.035	0.038	0.025	0.015
da 401 a 600 » »	0.071	0.047	0.028	0.030	0.020	0.012
da 601 a 800 » »	0.057	0.038	0.022	0.024	0.016	0.010
da 801 a 1000 » »	0.045	0.030	0.018	0.019	0.013	0.008
oltre 1000 » »	0.036	0.024	0.014	0.016	0.010	0.006

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO N. 2.

MERCI SOGGETTE ALL'AUMENTO DEL 200 %

— Acqua dolce o comune;
— aglio;
— agrumi, cioè arance, cedri, mandarini, bergamotte, limoni e simili, anche in acqua salata o solforata in botti o barili;
— angurie o cocomeri;
— burro artificiale (margarina burrificata);
— burro di cocco (grasso di cocco purificato);
— burro di latte, anche misto con altre sostanze, fresco o salato o cotto;
— carni bovine congelate;
— castagne comuni fresche e secche;
— cipolle;
— farina di castagne;
— fichi freschi e secchi (esclusi gli scarti);
— farina di frumento e di granturco, atta all'alimentazione umana;
— finocchio fresco;
— formentone o grano turco, atto all'alimentazione umana;
— frumento o grano, atto all'alimentazione umana;
— frutta fresche e secche, non nominate nella nomenclatura anche in acqua salata o solforata in botti o barili;
— frutti di mare in genere, commestibili, cioè ricci di mare, molluschi e crostacei (escluse le aragoste, i gamberi, i granchi e le ostriche);
— giuggiole (frutta);
— grasso naturale fresco di bovini e suini, commestibile;
— grasso cotto di porco (strutto);
— latte fresco, anche sterilizzato, condensato o concentrato (escluso quello in barattoli);
— legumi freschi e secchi, cioè: ceci, cicerchia, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini e piselli;
— mandorle verdi e secche, col guscio;
— melagrane;
— mele fresche e secche;
— meloni o poponi;
— nocciuole verdi e secche, col guscio;
— noci comuni col guscio, con o senza mallo;
— olii commestibili di cocco, di cotone, di lino (crudo), di noci comuni, di oliva, di ravizzone o colza, di sesamo, di soia (esclusi quelli medicinali);
— olive fresche;
— ortaggi freschi, cioè asparagi, capperi, carciofi, carote, cavoli, cicoria foglie e radici), citrioli, fagiolini in erba, navoni, peperoni, porri, rape, verdure e zucche;
— pane comune;
— paste da minestra, compresi i tritumi commestibili (escluse le glutinate);

— patate;
— pere fresche e secche;
— pesci morti, freschi o congelati, affumicati o secchi, in salamoia e tonno sott'olio;
— pesci vivi e uova vive di pesce, spediti o destinati ai Regi stabilimenti ittiogenici;
— pomidoro, anche conservato in natura, pomidoro in salamoia e conserva o salsa di pomidoro;
— prugne fresche e secche;
— riso, risone e risino, atti all'alimentazione umana;
— semolino di frumento e di grano turco, atto all'alimentazione umana;
— uova di pollame;
— uva da tavola riposta in piccoli pacchi, casse, scatole, ceste e panieri, del peso lordo non superiore a kg. 10, ed esente da dazio consumo a termini del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.
— combustibili fossili, cioè: carbone fossile allo stato naturale (litantrace ed antracite); coke di carbon fossile; residui utilizzabili della combustione del carbone fossile frammisti a cenere, terra, scorie minute e polvere di carbone; polvere di carbone coke; polvere di carbone fossile, cioè di litantrace ed antracite; lignite e carbone di lignite; torba e carbone di torba; formelle di carbone fossile, di lignite, di carbone di lignite, di torba e di carbone di torba.

NB. — Salvo le esplicite eccezioni, le derrate indicate nel presente elenco fruiscono del 200 % solo in quanto spedite in natura, alla rinfusa, in ceste, casse, sacchi e simili, mentre quelle in acqua salata, in composta o in qualunque modo preparate o conservate, sono soggette all'aumento del 300 %, sempreché commestibili.
I frutti canditi sono sempre soggetti all'aumento del 400 %.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO N. 3.

MERCI SOGGETTE ALL'AUMENTO DEL 300 %.

— Aceto comune;
— agrumi dimezzati, senza sugo e posti in salamoia;
— agrumi (scorze di) in acqua salata e secche;
— ananasse (frutta);
— avena, anche schiacciata;
— banane (frutta);
— barbabietole in natura e fettucce essiccate di barbabietole, dirette a fabbriche di zucchero;
— barbariato (miscuglio di segala e di frumento) e farina di barbariato atta all'alimentazione umana;
— bestiame: ovini, suini, vitelli:
a) vivi in gabbia, ceste o casse reticolate;
b) macellati con o senza pelle;
— biscotto di mare (galletta);
— brodo in scatole, in dadi o cubetti;
— cacciagione o selvaggina viva e morta;
— carrube fresche e secche;
— capperi, nel sale, nell'aceto o nell'olio;
— carni affumicate, salate, secche, anche insaccate e carni comunque preparate e conservate in iscatole;
— carni macellate fresche o congelate (escluse le carni bovine congelate), comprese le frattaglie;
— carne (estratto di) e carne essiccata in polvere;
— cavoli salati (crauti) in barili;
— chiocciole e lumache;
— cipolle in composta nell'aceto o nell'olio;
— ciccioli commestibili provenienti dall'estrazione dello strutto e del sego;
— citrioli in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio;
— combustibili vegetali, cioè: carbone vegetale o di legna; polvere grossolana, tritumi e mondiglie di carbone vegetale; carbonella di legna; fascine di minuta legna; legna da ardere; cortecce d'albero non nominate per ardere; formelle di carbone vegetale; listerelle di legno per combustibile nelle vetrerie; scheggie o schiappe di legna da ardere e sughero per ardere;
— conserva di frutta (marmellata);
— conserva di ginepro;
— datteri (frutta);
— durra;
— farina lattea e fecola lattea;
— farina di cereali non torrefatti, cioè di avena, durra, farro, orzo, riso, segala e spelta, atta all'alimentazione umana;
— farina di legumi non torrefatti, cioè di ceci, cicerchia, fagiuoli, fave, lenticchie, lùpini e piselli, atta all'alimentazione umana;
— farro;
— formaggi e latticini;
— fecole alimentari, escluse quelle in sacchi, botti o barili;
— frutta preparate, tanto intere quanto in pezzi, in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio; cotte o conservate nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero (sciroppate);
— funghi commestibili freschi, secchi od in conserva;
— frutti di mare commestibili non compresi nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 200 %;
— gole di maiale salate;
— ghiaccio e neve;
— giornali;
— grissini;
— lardo e lardone;
— latte in polvere;
— latte condensato o concentrato in barattoli;
— legumi in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio;
— mandorle secche, senza guscio;
— miele;
— mosto comune, escluso quello alcoolizzato contenente oltre il 25 % in peso di alcool e quello concentrato o cotto;
— noci (gherigli di);
— nocciuole secche, senza guscio;
— olive in acqua salata, secche e comunque preparate;
— ortaggi in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio;
— ortaggi secchi, anche triturati o sminuzzati e comunque preparati per minestre;
— orzo comune, anche perlato;
— pancetta di maiale salata;
— paste da minestra glutinate;
— pesci vivi, spediti a carro, destinati all'alimentazione umana;
— pesci sott'olio (escluso il tonno) o altrimenti preparati (compresi i polverizzati);
— pine o pigne con pinoli;
— pinoli;
— pollame morto, compresi i piccioni, le tortore e simili animali domestici da cortile;
— pollame vivo, compresi i piccioni non viaggiatori, le tortore e simili animali domestici da cortile;
— polpa di frutta;
— rane;
— ribes (frutta);
— ricotta;
— sanguinacci (commestibili);
— segala;
— spelta;
— trippa fresca, salata od altrimenti preparata;
— uva secca;
— uva fresca, anche pigiata con mosto;
— ventresca di maiale salata;
— vermut e vini comuni di produzione nazionale, (esclusi il vino concentrato, cotto o alcoolizzato contenente oltre il 25 % in peso di alcool, il vino e vermut in bottiglie, il vino e vermut chinato o medicinale);
— zibibbo;
— zucchero.

— Asfalto in pezzi od in polvere ed asfalto in pani;
— asfalto (lastre di) per pavimenti, gradini e soglie;
— calce idraulica;
— calce viva o spenta;
— calcestruzzo (mattoni di);
— cemento comune in sacchi o botti;
— cemento (mattoni di);
— ciottoli esclusi quelli di quarzo;
— gesso in polvere calcinato;
— ghiaia;
— lapilli;
— lavagne od ardesie naturali in lastre greggie o segate;
— marna o marga;
— mattonelle e piastrelle di terra cotta per pavimenti;
— mattoni ordinari di argilla comune, forati e non forati;
— pietra da calce;
— pietra da cemento;
— pietra da gesso;
— pietre non nominate nella nomenclatura di peso fino a 50 chilogrammi per pezzo;
— pietrisco greggio e incatramato;
— pozzolana;

— sabbia comune da costruzione;
— sabbia vulcanica;
— tegole ed embrici comuni;
— zolfo (minerale di);
— zolfo (fiore di) o zolfo sublimato;
— zolfo in cannoli;
— zolfo in pani o in pezzi, anche misti con polvere di zolfo;
— zolfo in polvere.

Rottami e materiali inservibili da rifondere, di ferro, acciaio e ghisa, tassati come rottami a sensi della nomenclatura, cioè:
bombe da bombarde, bombe a mano, granate e *shrapnels* vuote;
cascami minuti di lavorazione, come limatura, tornitura, scaglie di laminatoio e di maglio e simili;
cannoni e palle da cannone;
materiale vecchio di strade ferrate, tranvai e ferrovie portatili, cioè attrezzi di armamento e parti di locomotive e veicoli;
ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione, in destinazione delle ferriere ed acciaierie;
rottami;
scarti di laminazione spuntature di ferro nuovo, getti con profondi difetti di struttura, come screpolature e sfoglie;
Minerali metalliferi di ferro, non nominati nella nomenclatura, in masse od in pezzi ed in polvere.
Ematite od oligisto e limonite, da tassare come minerali di ferro a sensi della nomenclatura.
Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale), alla rinfusa, fruente della tariffa eccezionale n. 136 *A*;
Pirite marziale o di ferro (ceneri di), fruenti della tariffa eccezionale n. 136 *B*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

ALLEGATO N. 4.

MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NEL VOLUME I, DELLE « CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE ».

1. — L'ultimo comma del § 3 dell'art. 43 è così modificato:
« Le spedizioni suddette debbono essere consegnate all'amministrazione almeno un'ora prima di quella stabilita per la partenza del treno ed essere poste a disposizione del destinatario entro due ore dal loro arrivo effettivo, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44 § 4 ».

2. — Alle sovrattasse previste dal comma *b*) del § 2 dell'art. 50 sono sostituite le seguenti:
« dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le merci esplosive (categ. 12, 13 e 14 del relativo regolamento) col minimo di L. 75 »;
« cinque volte l'intero prezzo di trasporto per le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie nn. 2, 7, 8, 9, 10 e 11 del relativo regolamento, col minimo di L. 25 ».

3. — Le sovrattasse del 50 % e del 25 % previste dall'art. 75 per l'inoltro con i treni diretti ed accelerati sono elevate rispettivamente al 70 ed al 40 %.

4. — Il § 3 dell'art. 58 è sostituito dal seguente:
« § 3. *Accertamenti*. — Nei casi di perdita o di avaria la specie e la qualità delle cose si desumono dalla lettera di vettura o dallo scontrino. Ove da questi non risulti in modo preciso, l'indennità è calcolata:
a) nel caso di avaria, in base alla specie e qualità delle cose spedite, constatate a norma dell'art. 49;
b) nel caso di perdita totale in base alla specie e qualità di minor valore, salva la prova delle cose realmente spedite, coi mezzi di cui all'art. 44 del Codice di commercio, esclusa la prova testimoniale;
c) nel caso di perdita parziale in base alla specie e qualità della parte rimasta se questa possa ritenersi indubbiamente un tutto omogeneo con la parte perduta. Diversamente, secondo le norme di cui sub *b*).
Se risulti che la cosa realmente spedita era per valore inferiore a quella dichiarata, l'indennità è calcolata in base alla cosa realmente spedita.
Ove invece risulti che la cosa spedita era per valore superiore a quella dichiarata, l'indennità è calcolata sulla base della dichiarazione, fermo sempre il disposto dell'art. 50.
Nei casi stessi il valore dell'intera spedizione o di una parte di essa si calcola in base ai prezzi correnti e questi si desumono dalle mercuriali del luogo di partenza o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino o, in difetto di mercuriali, dalle altre fonti di prova ».

5. — Ai trasporti a bagaglio di *campionari*, in sostituzione dei prezzi delle classi I e II previsti dall'art. 77, si applicano i prezzi seguenti della nuova classe X da riportare nel Capo XIII:

Classe	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	da 1 a 50 Km.	da 61 a 100 Km.	da 101 a 200 Km.	da 201 a 300 Km.	da 301 a 400 Km.	da 401 a 500 Km.	da 501 a 600 Km.	da 601 a 700 Km.	da 701 a 800 Km.	da 801 a 900 Km.	da 901 a 1000 Km.	oltre 1000 Km.
	Prezzi in lire											
X	0,60	0,60	0,53	0,43	0,40	0,35	0,29	0,28	0,15	0,12	0,08	0,08
per tonnellata	30	60	113	156	196	231	260	283	298	310	318	—

Pertanto nel § 1 del citato art 77 le voci « Campionari di oggetti preziosi, ecc. . . . . II » e « Campionari altri . . . . I », sono sostituite dalla voce « Campionari . . . . X ».
Il primo comma del § 2 dello stesso art. 77 è sostituito dal seguente:
« § 2. — Per i campionari di oggetti preziosi (cioè di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e simili), oltre ai prezzi della classe X, è dovuta la tassa sul valore dichiarato di cui la tariffa n. 1 G. V., in ragione di L. 0.004 per chilometro e per mille lire indivisibili ».
Nel § 3 del ripetuto art. 77 fra le cose per le quali l'accettazione delle spedizioni a bagaglio è subordinata alla presentazione dei biglietti di viaggio, sono aggiunti i velocipedi e i motocicli.

6. — Nella tariffa n. 2 G. V. il prezzo della classe n. 2 è sostituito da quello della classe n. 1.

7. — Nella tariffa ordinaria n. 3 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:

QUALITÀ	Prezzo per Km. Lire
Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri anche esumati, od ossa e parti di cadaveri): per feretro . .	0.70
Feretri sopra carri mortuari o particolari: per carro . .	1.—
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate: per cassa.	0.20

La condizione speciale 3ª della detta tariffa n. 3 G. V. è sostituita dalla seguente:
« 3. — Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 0.20 per cassa quando questa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente un carro separato.
Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri ».

8. — Nella tariffa ordinaria n. 4 G. V. sono apportate le seguenti modificazioni:
Serie *A*: Il prezzo base per chilometro per oni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.009 a L. 0.04;
Serie *B*: Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.008 a L. 0.03;
Serie *C*: Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più degli 8 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.007 a L. 0.015;
Serie *D*: Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0.004 a L. 0.008.

9. — Nella tariffa ordinaria n. 5 G. V. le classi dei prezzi assegnate ai veicoli da strade ordinarie, con motore (automobili), con interesse maggiore di m. 3, sono sostituite dalle seguenti:

Per 1 veicolo o telaio . . . . classe *A*
Per 2 veicoli o telai caricati nello stesso carro » *B*
Per 3 id id. » *C*

Nel quadro I della detta tariffa n. 5 alla parola « interasse » è aggiunto il richiamo (1) alla seguente nota:

« (1) Per interasse dei veicoli è da intendere la distanza fra i centri delle due ruote poste dallo stesso lato.
La misurazione va fatta dopo aver messo i due assi in posizione perfettamente parallela fra loro In caso di contestazione si misura la distanza tanto al lato destro quanto al lato sinistro e si prende la media »

10. — Nella tariffa ordinaria n. 6 G. V. il prezzo di L. 1.50 della serie *C* per i colli di peso fino a 20 kg. è sostituito da quello di L. 1 per i colli di peso fino a 10 kg. e di L. 1.50 per i colli di peso da oltre 10 a 20 kg

11. — Nella tariffa ordinaria n. 8 G. V. è soppressa la distinzione fra le serie *A* e *B* ed agli attuali prezzi rispettivamente delle classi nn. 9 e 7 sono sostituiti quelli della tariffa ordinaria n. 12 G. V., di cui al punto seguente

12. — Nella tariffa ordinaria n. 12 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:
Serie *A*: Spedizioni in collettame (peso minimo kg. 50) prezzi della classe n. 7;
Serie *B*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonn., prezzi della classe n. 8;
Serie *C*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonn., prezzi della classe n. 9.

13. — Nella tariffa ordinaria n. 13 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:
Serie *A*: Spedizioni in collettame (peso minimo kg. 50), prezzi della classe n. 8;
Serie *B*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonn., prezzi della classe n. 18;
Serie *C*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonn., prezzi della classe n. 23.

14. — Nella tariffa ordinaria n. 14 G. V. il quadro dei prezzi è sostituito dal seguente:
Serie *A*: Spedizioni in collettame (peso minimo kg. 50), prezzi della classe n. 4;
Serie *B*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonn., prezzi della classe n. 5;
Serie *C*: Spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonn., prezzi della classe n. 6.

15. — Nella serie *A* della tariffa eccezionale n. 20 G. V. sono da depennare le seguenti merci:
Acque minerali,
Conserva di frutta (marmellata),
Funghi in conserva,
Galletta,
Latte in barattoli,
Legumi in composta nel sale, nell'aceto nell'olio.
Olive secche, in acqua salata, in composta nell'olio,
Ortaggi in composta nel sale, nell'aceto, nell'olio, secchi anche triturati o sminuzzati o comunque preparati per minestre,
Polpa di frutta,
Pesci secchi ed in qualunque modo preparati,
Semolino di frumento e di grano turco.
La voce « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi » è sostituita da « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi o congelati ».
Il prezzo della classe n. 15 per il peso minimo di 15 tonnellate è sostituito dal prezzo della classe n. 13
Nella serie *B* della stessa tariffa eccezionale n. 20 G. V. il prezzo della classe n 17 per il peso minimo di 10 tonnellate è sostituito dal prezzo della classe n. 15 e quello della classe n. 20 per il peso minimo di 15 tonnellate è sostituito dal prezzo della classe n. 18.
I prezzi della serie *C* della ripetuta tariffa eccezionale n. 20 G. V. delle classi n 15 e 17 per i pesi minimi di 10 e di 15 tonnellate sono sostituiti rispettivamente dai prezzi delle classi n. 12 e 13

16. — Nella serie *A* della tariffa eccezionale n. 21 G. V. sono da depennare le seguenti merci:
Conserva di frutta (marmellata),
Funghi in conserva;
Latte in barattoli,
Legumi in composta nel sale, nell'aceto, nell'olio,
Olive secche, in acqua salata, in composta nell'olio,
Ortaggi in composta nel sale, nell'aceto, nell'olio, secchi anche triturati o sminuzzati o comunque preparati per minestre,
Pesci secchi ed in qualunque modo preparati.
La voce « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi » è sostituita da « Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi o congelati ».
I prezzi della tariffa eccezionale N. 21 G. V. sono sostituiti dai seguenti:

Serie *A*:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe N. 12;
Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe N. 15;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe N. 18.

Serie *B*:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe N. 13;
Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe N. 18.

Serie *C*:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 20;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 22.

17. — La tariffa eccezionale n. 22 G. V. è soppressa e sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 22 G. V.

Latte fresco anche sterilizzato e latte condensato (escluso quello in barattoli), in destinazione di stazioni serventi città capoluoghi di provincia:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe n. 11;
Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 13;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 15.

Condizioni speciali.

Valgono per questa tariffa eccezionale le condizioni speciali della tariffa eccezionale n. 20 G. V. - 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 8ª in quanto applicabili al latte.

NB. La presente tariffa non è applicabile ai trasporti fruenti di concessioni speciali ed avrà vigore dalla scadenza di queste.

18. — Tariffa eccezionale n. 24 G. V.
Nella nomenclatura della Serie *A* sono da apportare le variazioni indicate al punto 15, per la Serie *A* della tariffa eccezionale n. 20 G. V.
I prezzi della tariffa eccezionale n. 24 sono sostituiti dai seguenti:

Serie *A*:

Per il peso minimo di 5 tonnellate: Prezzi della classe n. 11;
Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 13;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 14.

Serie *B*:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 17;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 21.

Serie *C*:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 14;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 17.

19. — Tariffa eccezionale n. 25 G. V.
I prezzi sono sostituiti dai seguenti:

Serie *A*:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 22;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 24.

Serie *B*:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 22.

Serie *C*:

Per il peso minimo di 10 tonnellate: Prezzi della classe n. 23;
Per il peso minimo di 15 tonnellate: Prezzi della classe n. 25.

20. — Nella tariffa eccezionale n. 26 G V. il prezzo della classe n. 4 è sostituito da quello della classe n. 3.

21. — Tariffa eccezionale n. 27 G. V.
Il prezzo base per chilometro per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro è elevato da L. 0,003 a L. 0,006.

22. — Nella tariffa ordinaria n. 31 P. V. i pesi minimi e le classi dei prezzi assegnati ai veicoli da strade ordinarie con motore (automobili), con interasse maggiore di m. 3, sono sostituiti dai seguenti:

Per un veicolo o telaio: Peso minimo tassabile tonn. 2 - classe *a*;

Per 2 veicoli o telai caricati nello stesso carro: Peso minimo tassabile tonn. 3,6 - classe *b*;

Per 3 veicoli o telai caricati nello stesso carro: Peso minimo tassabile tonn. 5 - classe *c*.

Nel quadro I della detta tariffa n. 31 alla parola « interasse » è aggiunto il richiamo (1) alla seguente nota:

(1) Per interasse dei veicoli è da intendere la distanza fra i centri delle due ruote poste dallo stesso lato.
La misurazione va fatta dopo aver messo i due assi in posizione perfettamente parallela fra loro. In caso di contestazione si misura la distanza tanto al lato destro quanto al lato sinistro e si prende la media.

23. — La tariffa eccezionale n. 101 P. V. è soppressa

24. — Nella tariffa eccezionale n. 102 P. V. sono soppressi i prezzi per il peso minimo di 5 tonnellate.
I prezzi delle classi nn. 59 e 65 per il peso minimo di una tonnellata sono sostituiti rispettivamente dai prezzi delle classi 57 e 63

25. — Nella tariffa eccezionale n. 103 P. V. la intestazione « frutta fresche e secche » è sostituita da « frutta secche e carrube » e il prezzo della classe 74 è sostituito da quello della classe 72. Nell'elenco delle merci fruenti della tariffa eccezionale n. 103 P. V. sono da depennare gli agrumi e le olive fresche.

26. — La tariffa eccezionale n. 104 è soppressa.

27. — Nella tariffa eccezionale n. 105 P. V. i prezzi delle classi 67 e 74 per i pesi minimi di 5 e 10 tonnellate sono sostituiti rispettivamente dai prezzi delle classi 65 e 70.

28. — La tariffa eccezionale n. 106 P. V. è sostituita dalla seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 106 P. V.
Aceto di vino, vino, mosto ed uva pigiata.

Serie *A*. — *Vino e mosto.*

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo Tonn.	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	10	71 (1)
		10	67 (2)

La presente serie non è applicabile alle spedizioni provenienti dall'estero neanche via terra.

(1) Valevole per i vini e il mosto riposti in botti, barili e carri serbatoi.
(2) Valevole per il vino riposto in damigiane od in fiaschi anche sciolti.

Serie *B*. — *Aceto di vino, vino, mosto ed uva pigiata.*

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo Tonn.	Classe
Stazioni della linea Fiumicino-Roma-Castellammare Adriatico-Teramo-Tortoreto Nereto-Controguerra ed al sud di essa Stazioni della Sardegna	Stazioni delle linee dello Stato distanti almeno 600 km. dalle mittenti	10	76

Per fruire di questa serie, l'aceto di vino, il vino e il mosto devono essere spediti in botti o barili o carri serbatoi; l'uva pigiata in botti, tini, bigonce, navasse od in carri serbatoi.

29. — La tariffa eccezionale n. 107 P. V. è soppressa.

30. — Nella tariffa eccezionale n. 108 P. V. ai prezzi delle classi 71 e 77 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 68 e 72.

31. — Nella tariffa eccezionale n. 109 P. V. il prezzo della classe 77 è sostituito da quello della classe 72.

32. — Nella tariffa eccezionale n. 110 P. V. i prezzi delle classi 63 e 75 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi 60 e 70.

33. — Nella tariffa eccezionale n. 112 P. V. ai prezzi delle classi 74 e 77 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 71 e 73.

34. — Nella tariffa eccezionale n. 113 P. V. ai prezzi delle classi 64 e 75 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 62 e 72.

35. — Nella tariffa eccezionale n. 114 P. V. i prezzi delle classi attuali sono sostituiti come segue:

Serie *A*: la classe 78 è sostituita dalla 77;

Serie *B*:

a) corde di rame, ecc.	la classe 60 è sostituita dalla 58; » 63 » » 60;
b) fogli, ecc. di rame e ottone.	» 64 » » 62; » 72 » » 70;
c) lastre e piastre di maillechort.	» 63 » » 60; » 70 » » 67;

36. — Il prezzo della classe 51 della tariffa eccezionale n. 115 P. V. è sostituito da quello della classe n 48.

37. — La tariffa eccezionale n. 116 P. V. è soppressa.

38. — Nella tariffa eccezionale n. 117 P. V. il prezzo della classe 82 è sostituito da quello della classe n. 78.

39. — Nella tariffa eccezionale n. 118 P. V. l'indicazione delle classi dei prezzi è sostituita come segue:

Serie *A*: la classe 79 è sostituita dalla 77;
» *B*: » 82 » » 78;
» *C*: » 74 » » 75;
» *D*: » 81 » » 77;

40. — Nella tariffa eccezionale n. 119 P. V. l'indicazione delle sottoindicate classi dei prezzi è sostituita come segue:

bottiglie di vetro nero, ecc.	la classe 57 è sostituita dalla 55; » 70 » » 67;
lastre, ecc.	» 53 » » 50; » 64 » » 60.

41. — La tariffa eccezionale n. 120 P. V. è soppressa.

42. — La tariffa eccezionale n. 121 P. V. è soppressa.

43. — Nella tariffa eccezionale n. 122 P. V. ai prezzi delle classi 64 e 76 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi 60 e 72.

44. — Nella tariffa eccezionale n. 123 P. V. sono da depennare le voci: « Calce viva o spenta » e « Torba e formelle di torba ».

45. — Nella tariffa eccezionale n. 124 P. V. il prezzo della classe n. 85 è sostituito da quello della classe 81.

46. — Nella tariffa eccezionale n. 125 P. V. i prezzi delle classi nn. 85 e 84 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 82 e 80.

47 — Nella tariffa eccezionale n. 126 P. V. al prezzo della classe n. 85 è sostituito quello della classe n. 80

48. — Nella serie *A* della tariffa eccezionale n. 127 P. V. al prezzo della classe n. 62 è sostituito quello della classe n. 59.

49. — Nella tariffa eccezionale n. 128 P. V. il prezzo della classe n. 82, per il peso minimo di 10 tonnellate, è sostituito da quello della classe n. 77.

50. — Nella tariffa eccezionale n. 129 ai prezzi delle classi nn. 68 e 71 sono sostituiti rispettivamente quelli delle classi numeri 66 e 69.

51. — Nella tariffa eccezionale n. 130 P. V. il prezzo della classe n. 67 è sostituito da quello della classe n. 65.

52. — Nella tariffa eccezionale n. 131 P. V. il prezzo della classe n. 68 è sostituito da quello della classe n. 66.

53. — Nella tariffa eccezionale n. 132 P. V. sono apportate le seguenti modificazioni:

Serie *A*: la classe 77 è sostituita dalla 75;
la classe 80 è sostituita dalla 78;

Serie *B*: la classe 84 è sostituita dalla 82.
Il prezzo per il peso minimo di 15 tonnellate è soppresso.

Serie *G*: la classe 72 è sostituita dalla 65.

54. — Nella tariffa eccezionale n. 133 P. V. i prezzi delle classi nn. 91 e 90 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 70 e 61.

Le condizioni speciali 2ª e 3ª sono modificate in conformità alle corrispondenti condizioni della tariffa ordinaria n. 35 P. V.

55. — Nella tariffa eccezionale n. 135 P. V. il prezzo della classe n. 74 è sostituito da quello della classe n 72.

56. — Nella tariffa eccezionale n. 136 P. V. i prezzi delle classi nn. 85 e 86 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 82 e 83.

La percorrenza minima è ridotta da 150 a 50 chilometri per la serie *B*.

57. — Nella tariffa eccezionale n. 137 P. V. i prezzi delle classi nn. 75 e 78 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 74 e 76.

58. — Tariffa eccezionale n. 138 P. V.

Nella serie *A* i prezzi delle classi n. 53 e 55 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 51 e 53.

Nella serie *B* il prezzo della classe 66 è sostituito da quello della classe n. 64.

59. — Nella tariffa eccezionale n. 139 P. V. i prezzi delle classi nn. 81 e 82 sono sostituiti rispettivamente da quelli delle classi nn. 80 e 81.

60. — Nel Capo XIII i prezzi delle classi per le merci a grande velocità ed a piccola velocità sono sostituiti dai seguenti:

Merci a grande velocità.

ZONE DI PERCORRENZA — Prezzi per tonnellata (in lire)

CLASSI	I Da 1 a 50 Km.	II Da 51 a 100 Km.	III Da 101 a 200 Km.	IV Da 201 a 300 Km.	V Da 301 a 400 Km.	VI Da 401 a 500 Km.	VII Da 501 a 600 Km.	VIII Da 601 a 700 Km.	IX Da 701 a 800 Km.	X Da 801 a 900 Km.	XI Da 901 a 1000 Km.	XII Oltre 1000 Km.
1ª	0.677	0.677	0.400	0.362	0.343	0.253	0.232	0.185	0.175	0.156	0.144	0.120
	33.85	67.70	107.70	143.90	178.20	203.50	226.70	245.20	262.70	278.30	292.70	—
2ª	0.598	0.598	0.403	0.290	0.290	0.238	0.231	0.196	0.183	0.160	0.150	0.125
	29.90	59.80	100.10	129.10	158.10	181.90	205.—	224.60	242.90	258.90	273.90	—
3ª	0.564	0.564	0.334	0.302	0.286	0.211	0.193	0.154	0.146	0.130	0.120	0.100
	28.20	56.40	89.80	120.00	148.60	169.70	189.—	204.40	219.—	232.—	244.—	—
4ª	0.478	0.478	0.322	0.232	0.232	0.190	0.185	0.157	0.146	0.128	0.120	0.100
	23.90	47.80	80.00	103.20	126.40	145.40	163.90	179.60	194.20	207.—	219.—	—
5ª	0.420	0.420	0.320	0.240	0.220	0.200	0.160	0.150	0.140	0.080	0.050	0.100
	21.00	42.00	74.00	98.00	120.00	140.00	156.—	171.—	185.—	193.—	198.—	—
6ª	0.384	0.384	0.294	0.206	0.206	0.170	0.164	0.150	0.145	0.127	0.117	0.100
	19.20	38.40	67.80	88.40	109.00	126.00	142.40	157.40	171.90	184.60	196.30	—
7ª	0.283	0.283	0.219	0.183	0.178	0.159	0.150	0.138	0.128	0.118	0.109	0.085
	14.15	28.30	50.20	68.50	86.30	102.20	117.20	131.00	143.80	155.60	166.50	—
8ª	0.238	0.238	0.168	0.149	0.144	0.139	0.136	0.126	0.120	0.112	0.104	0.080
	11.90	23.80	40.60	55.50	69.90	83.80	97.40	110.00	122.—	133.20	143.60	—
9ª	0.190	0.190	0.136	0.118	0.101	0.096	0.094	0.090	0.087	0.079	0.078	0.070
	9.50	19.00	32.60	44.40	54.50	64.10	73.50	82.50	91.20	99.10	106.90	—

Segue MERCI A GRANDE VELOCITÀ.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)											
10ª	0.148	0.148	0.104	0.104	0.086	0.076	0.072	0.059	0.059	0.056	0.046	0.040
	7.40	14.80	25.20	35.60	44.20	51.80	59.—	64.90	70.80	76.40	81.00	—
11ª	0.128	0.128	0.102	0.079	0.078	0.050	0.045	0.035	0.030	0.025	0.024	0.030
	6.40	12.80	23.—	30.90	38.70	43.70	48.20	51.70	54.70	57.20	59.60	—
12ª	0.104	0.104	0.075	0.067	0.064	0.050	0.049	0.048	0.047	0.042	0.034	0.030
	5.20	10.40	17.90	24.60	31.00	36.—	40.90	45.70	50.40	54.60	58.—	—
13ª	0.096	0.096	0.070	0.062	0.060	0.046	0.044	0.041	0.040	0.037	0.034	0.025
	4.80	9.60	16.60	22.80	28.80	33.40	37.80	41.90	45.90	49.60	53.—	—
14ª	0.092	0.092	0.070	0.058	0.055	0.045	0.042	0.038	0.036	0.035	0.033	0.025
	4.60	9.20	16.20	22.—	27.50	32.—	36.20	40.—	43.60	47.10	50.40	—
15ª	0.088	0.088	0.066	0.057	0.055	0.043	0.040	0.035	0.034	0.033	0.033	0.025
	4.40	8.80	15.40	21.10	26.60	30.90	34.90	38.40	41.80	45.10	48.40	—
16ª	0.080	0.080	0.060	0.055	0.050	0.040	0.040	0.033	0.033	0.028	0.023	0.021
	4.—	8.—	14.—	19.50	24.50	28.50	32.50	35.80	39.10	41.90	44.20	—
17ª	0.072	0.072	0.050	0.050	0.048	0.039	0.036	0.033	0.033	0.028	0.023	0.020
	3.60	7.20	12.20	17.20	22.—	25.90	29.50	32.80	36.10	38.90	41.20	—
18ª	0.068	0.068	0.046	0.046	0.041	0.034	0.031	0.029	0.028	0.026	0.019	0.016
	3.40	6.80	11.40	16.—	20.10	23.50	26.60	29.50	32.30	34.90	36.80	—

Segue MERCI A GRANDE VELOCITÀ.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)											
19ª	0.064	0.064	0.044	0.044	0.038	0.032	0.030	0.026	0.026	0.024	0.016	0.015
	3.20	6.40	10.80	15.20	19.—	22.20	25.20	27.80	30.40	32.80	34.40	—
20ª	0.064	0.064	0.042	0.042	0.034	0.029	0.027	0.024	0.024	0.019	0.014	0.013
	3.20	6.40	10.60	14.80	18.20	21.10	23.80	26.20	28.60	30.50	31.90	—
21ª	0.058	0.058	0.039	0.038	0.033	0.027	0.025	0.024	0.024	0.020	0.014	0.012
	2.90	5.80	9.70	13.50	16.80	19.50	22.—	24.40	26.80	28.80	30.20	—
22ª	0.052	0.052	0.040	0.036	0.032	0.030	0.026	0.024	0.022	0.020	0.015	0.011
	2.60	5.20	9.20	12.80	16.—	19.—	21.60	24.—	26.20	28.20	29.70	—
23ª	0.050	0.050	0.038	0.032	0.030	0.028	0.024	0.022	0.020	0.015	0.012	0.010
	2.50	5.—	8.80	12.—	15.—	17.80	20.20	22.40	24.40	25.90	27.10	—
24ª	0.040	0.040	0.029	0.027	0.027	0.027	0.025	0.025	0.020	0.015	0.015	0.010
	2.—	4.—	6.90	9.60	12.30	15.—	17.50	20.—	22.—	23.50	25.—	—
25ª	—	—	—		—	—	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.010
	—	—	—	—	—	14.—	16.—	18.—	20.—	21.80	23.60	—
26ª	—	—	—	—	—		0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.010
	—	—	—		—	13.30	15.30	17.30	19.30	21.10	22.90	—
27ª	—	—	—	—	—		0.020	0.020	0.020	0.017	0.016	0.010
	—	—	—	—	—	11.50	13.50	15.50	17.50	19.20	20.80	—

Merci a piccola velocità.

Classi	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
41ª	0.520	0.320	0.320	0.320	0.288	0.256	0.224	0.192	0.160	0.138	0.128	0.107	0.107
	6.24	18.40	34.40	66.40	95.20	120.80	143.20	162.40	178.40	192.20	205.—	215.70	—
42ª	0.466	0.266	0.266	0.266	0.256	0.224	0.192	0.160	0.138	0.128	0.107	0.107	0.096
	5.592	15.70	29.00	55.60	81.20	103.60	122.80	138.80	152.60	165.40	176.10	186.80	—
43ª	0.380	0.180	0.180	0.164	0.154	0.154	0.148	0.133	0.122	0.106	0.101	0.101	0.090
	4.56	11.40	20.40	36.80	52.20	67.60	81.90	95.20	107.40	118.—	128.10	138.20	—
44ª	0.365	0.165	0.165	0.151	0.141	0.141	0.130	0.120	0.109	0.093	0.088	0.088	0.077
	4.38	10.65	18.90	34.—	48.10	62.20	75.20	87.20	98.10	107.40	116.20	125.—	—
45ª	0.350	0.150	0.150	0.138	0.128	0.128	0.117	0.107	0.096	0.080	0.075	0.075	0.064
	4.20	9.90	17.40	31.20	44.—	56.80	68.50	79.20	88.80	96.80	104.30	111.80	—
46ª	0.348	0.148	0.148	0.134	0.120	0.118	0.107	0.098	0.087	0.076	0.070	0.070	0.060
	4.176	9.80	17.20	30.60	42.60	54.40	65.10	74.90	83.60	91.20	98.20	105.20	—
47ª	0.347	0.147	0.146	0.130	0.112	0.107	0.098	0.088	0.079	0.071	0.066	0.064	0.056
	4.164	9.75	17.05	30.05	41.25	51.95	61.75	70.55	78.45	85.55	92.15	98.55	—
48ª	0.345	0.145	0.145	0.126	0.104	0.102	0.094	0.084	0.078	0.069	0.062	0.058	0.052
	4.14	9.65	16.90	29.50	39.90	50.10	59.50	67.90	75.70	82.60	88.80	94.60	—
49ª	0.344	0.144	0.144	0.122	0.096	0.096	0.090	0.080	0.077	0.067	0.058	0.053	0.048
	4.128	9.00	16.80	29.—	38.60	48.20	57.20	65.20	72.90	79.60	85.40	90.70	—

Segue Merci a piccola velocità.

Classi	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km	Oltre 1000 Km
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
50ª	0.342	0.142	0.142	0.116	0.090	0.090	0.085	0.077	0.073	0.065	0.058	0.053	0.048
	4.104	9.50	16.60	28.20	37.20	46.20	54.70	62.40	69.70	76.20	82.—	87.30	—
51ª	0.340	0.140	0.140	0.110	0.085	0.085	0.080	0.075	0.069	0.064	0.057	0.053	0.048
	4.08	9.40	16.40	27.40	35.90	44.40	52.40	59.90	66.80	73.20	78.90	84.20	—
52ª	0.335	0.135	0.130	0.107	0.085	0.083	0.077	0.072	0.065	0.058	0.055	0.050	0.048
	4.02	9.15	15.65	26.85	34.85	43.15	50.85	58.05	64.55	70.35	75.85	80.85	—
53ª	0.280	0.130	0.120	0.105	0.085	0.082	0.073	0.070	0.060	0.053	0.053	0.048	0.048
	3.36	8.30	14.30	24.80	33.30	41.50	48.80	55.80	61.80	67.10	72.40	77.20	—
54ª	0.279	0.129	0.112	0.097	0.079	0.075	0.070	0.065	0.060	0.053	0.050	0.047	0.045
	3.348	8.25	13.85	23.55	31.45	38.95	45.95	52.45	58.45	63.75	68.75	73.45	—
55ª	0.277	0.127	0.108	0.089	0.070	0.068	0.068	0.060	0.060	0.052	0.047	0.047	0.042
	3.324	8.15	13.55	22.45	29.45	36.25	43.05	49.05	55.05	60.25	64.95	69.65	—
56ª	0.275	0.125	0.104	0.089	0.068	0.060	0.060	0.055	0.055	0.050	0.047	0.045	0.042
	3.30	8.05	13.25	22.15	28.95	34.95	40.95	46.45	51.05	56.95	61.65	66.15	—
57ª	0.272	0.122	0.102	0.083	0.063	0.058	0.054	0.051	.051	0.048	.047	0.044	0.04
	3.264	7.90	13 —	21.30	27.60	33.40	38.80	43.90	49.—	53.80	58.50	62.90	—
58ª	0.265	0.115	0.063	0.079	0.061	0.058	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042
	3.18	7.55	12.20	20.10	26.20	32.—	36.70	41.40	46.10	50.80	55.50	59.70	—

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

Classi		ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
59ª	0.255	0.105	0.100	0.078	0.060	0.057	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042
	3.06	7.05	12.05	19.85	25.85	31.55	36,25	40.95	45.65	50.35	55.05	59,25	—
60ª	0.254	0.104	0.094	0.075	0.058	0.053	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047	0.042	0.042
	3.048	7.—	11.70	19.20	25.—	30.30	35.—	39.70	44.40	49.10	53.80	58.—	—
61ª	0.253	0.103	0.085	0.071	0.055	0.052	0.047	0.044	0.043	0.041	0.040	0.038	0.037
	3.036	6.95	11.20	18.30	23.80	29.—	33.70	38.10	42.40	46.50	50.50	54.30	—
62ª	0.250	0.100	0.080	0.067	0.052	0.051	0.045	0.043	0.041	0.039	0.037	0.036	0.035
	3.—	6.80	10.80	17.50	22.70	27.80	32.30	36.60	40.70	44.60	48.30	51.90	—
63ª	0.247	0.097	0.078	0.065	0.049	0.049	0.043	0.042	0.039	0.037	0.034	0.034	0.033
	2.964	6.65	10.55	17.05	21.95	26.85	31.15	35.35	39.25	42.95	46.35	49.75	—
64ª	0.244	0.094	0.076	0.065	0.047	0.047	0.042	0.042	0.036	0.036	0.031	0.031	0.031
	2.928	6.50	10.30	16.80	21.50	26.20	30.40	34.60	38.20	41.80	44.90	48.—	—
65ª	0.237	0.087	0.076	0.065	0.046	0.045	0.042	0.042	0.036	0.035	0.031	0.031	0.031
	2.844	6.15	9.95	16.45	21.05	25.55	29.75	33.95	37.55	41.05	44.15	47.25	—
66ª	0.236	0.086	0.067	0.055	0.045	0.044	0.042	0.039	0.036	0.034	0.031	0.031	0.031
	2.832	6.10	9.45	14.95	19.45	23.85	28.05	31.95	35.55	38.95	42.05	45.15	—
67ª	0.230	0.080	0.067	0.054	0.044	0.043	0.042	0.037	0.036	0.032	0.031	0.031	0.031
	2.76	5.30	9.15	14.55	18.95	23.25	27.45	31.15	34.75	37.95	41.05	44.15	—

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

Classi		ZONE DI PERCORRENZA											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
	Prezzi per tonnellata (in lire)												
68ª	0.228	0.078	0.066	0.054	0.042	0.042	0.042	0.036	0.036	0.031	0.031	0.031	0.031
	2.736	5.70	9.—	14.40	18.60	22.80	27.—	30.60	34.20	37.30	40.40	43.50	—
69ª	0.200	0.075	0.065	0.053	0.041	0.041	0.039	0.036	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031
	2.40	5.25	8.50	13.80	17.90	22.—	25.90	29.50	32.80	35.90	39.—	42.10	—
70ª	0.198	0.073	0.063	0.052	0.040	0.040	0.036	0.036	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
	2.376	5.15	8.30	13.50	17.50	21.50	25.10	28.70	31.80	34.90	38.—	41.10	—
71ª	0.191	0.066	0.063	0.052	0.040	0.039	0.035	0.035	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
	2.292	4.80	7.95	13.15	17.15	21.05	24.55	28.05	31.15	34.25	37.35	40.45	—
72ª	0.191	0.066	0.060	0.052	0.040	0.036	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031
	2.292	4.80	7.80	13.—	17.—	20.60	23.90	27.20	30.30	33.40	36.50	39.60	—
73ª	0.190	0.065	0.052	0.052	0.040	0.036	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026
	2.28	4.75	7.35	12.55	16.55	20.15	23.45	26.55	29.65	32.75	35.85	38.45	—
74ª	0.185	0.060	0.055	0.050	0.040	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026
	2.22	4.50	7.25	12.25	16.25	19.55	22.85	2..95	29.05	32.15	35.25	37.85	—
75ª	0.185	0.060	0.055	0.042	0.040	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026
	2.22	4.50	7.25	11.45	15.45	18.75	22.05	25.15	28.25	31.35	34.45	37.05	—
76ª	0.183	0.058	0.050	0.042	0.038	0.033	0.033	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026	0.026
	2.196	4.40	6.90	11.10	14.90	18.20	21.50	24.60	27.70	30.80	33.40	36.—	—

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

Classi		ZONE DI PERCORRENZA												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
		Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
		Prezzi per tonnellata (in lire)												
77ª	{	0.179	0.054	0.050	0.042	0.037	0.032	0.032	0.031	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026
		2.148	4.20	6.70	10.90	14.60	17.80	21 —	24.10	26.90	29.70	32.30	34.90	—
78ª	{	0.179	0.054	0.049	0.039	0.034	0.032	0.032	0.031	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026
		2.148	4.20	6.65	10.55	13.95	17.15	20.35	23.45	26.25	29.05	31.65	34.25	—
79ª	{	0.177	0.052	0.047	0.036	0.031	0.031	0.031	0.031	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
		2.124	4.10	6.45	10.05	13.15	16.25	19.35	22.45	25.05	27.65	30.25	32.85	—
80ª	{	0.175	0.050	0.046	0.036	0.031	0.029	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
		2.10	4 —	6.30	9.90	13 —	15.90	18.80	21.70	24.30	26.90	29.50	32.10	—
81ª	{	0.175	0.050	0,042	0.033	0.031	0.028	0.028	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
		2.10	4 —	6.10	9.40	12.50	15.30	18.10	20.90	23.50	26.10	28.70	31.30	—
82ª	{	0.173	0.048	0.035	0.031	0.031	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
		2.076	3.90	5.05	8.75	11.85	14.45	17.05	19.65	22.25	24.85	27.45	30.05	—
83ª	{	0.171	0.046	0.031	0.029	0.029	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
		2.052	3.80	5.35	8.25	11.15	13.75	16.35	18.95	21.55	24.15	26.75	29.35	—
84ª	{	0.165	0.040	0.031	0.029	0.029	0.025	0.024	0.022	0.022	0.020	0.020	0.020	0.020
		1.98	3.50	5.05	7.95	10.85	13.35	15.75	17.95	20.15	22.15	24.15	26.15	—

Segue MERCI A PICCOLA VELOCITÀ.

Classi		ZONE DI PERCORRENZA												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
		Da 1 a 12 Km.	Da 13 a 50 Km.	Da 51 a 100 Km.	Da 101 a 200 Km.	Da 201 a 300 Km.	Da 301 a 400 Km.	Da 401 a 500 Km.	Da 501 a 600 Km.	Da 601 a 700 Km.	Da 701 a 800 Km.	Da 801 a 900 Km.	Da 901 a 1000 Km.	Oltre 1000 Km.
		Prezzi per tonnellata (in lire)												
85ª	{	0.163	0.038	0.031	0.029	0.026	0.026	0.020	0.020	0.020	0.020	0.016	0.016	0.010
		1.956	3.40	4.95	7.85	10.45	13.05	15.05	17.05	19.05	21.05	22.65	24.25	—
86ª	{	0.160	0.035	0.030	0.030	0.025	0.025	0.020	0.020	0.020	0.020	0.015	0.015	0.010
		1.92	3.25	4.75	7.75	10.25	12.75	14.75	16.75	18.75	20.75	22.25	23.75	—
87ª	{	0.150	0.025	0.025	0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.015	0.015	0.015	0.014	0.010
		1.80	2.75	4 —	6 —	8 —	10 —	11.80	13.00	15.10	16.60	18.10	19.50	—
88ª	{	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89ª	{	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90ª	{	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91ª	{	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

61. — Nell'allegato n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni ai numeri d'ordine rispettivi:

1) Il diritto è elevato da L. 0.20 a L. 0.40 per collo e per ogni 24 ore, ed il minimo da L. 0.30 a L. 0.50 per ogni deposito

Fra i riferimenti al vol. I aggiungere l'art. 5 ed, in relazione a ciò, nell'art. 5, § 4. comma 3° delle Condizioni dopo le parole « tasse di porto e di custodia » aggiungere « (allegato 1, n. 1) ».

2) Il prezzo di vendita è elevato da L. 0.15 a L. 0.30 per ogni esemplare della lettera di vettura e da . 10 a L. 25 per ogni centinaio.

4) La tassa per la pesatura è elevata da L. 0.15 a L. 0.30 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli; da L. 2 a L. 4 per carro di merce pesata complessivamente e da L. 0.10 a L. 0.20 per quintale indivisibile del bestiame.

5) La tassa per la verifica della tara dei carri è elevata da L. 2 a L. 4 per carro.

6) Il compenso per ogni verifica della quantità dei colli caricati è elevato da L. 0,05 a L. 0,10 per collo, ed il massimo per ciascuna spedizione da L. 10 a L. 20

7) La provvigione pel servizio assegni di L. 0.05 per ogni 10 lire indivisibili è modificata in L. 0.30 per ogni 100 lire indivisibili, fermo restando il minimo di L. 0.50 per assegno.

11) *Il punto 11 è così modificato:*

Sosta sui carri, nei magazzini delle stazioni, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'Amministrazione.	32 46 47	Per ogni 24 ore indivisibili: *a*) merci e veicoli L. 0.15 per quintale indivisibile, col minimo di L. 20 per carro per i trasporti sostanti sui carri. Il carro a 4 o più assi si considera come due carri; *b*) numerario, carte valori, oggetti preziosi e merci spedite con dichiarazione di interesse alla riconsegna L. 0.30 per ogni 1000 lire indivisibili dichiarate, oltre le tasse di sosta sul peso; *c*) veicoli circolanti sulle proprie ruote L. 15 per veicolo; *d*) feretri L. 20 per carro, ceneri mortuarie L. 6 per spedizione.
	Tariffa N. 4 G. V. §§ 9 e 13	Bestiame sostante sui carri L. 1 per ogni spedizione e per ogni ora indivisibile. Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta sono dovute: Per ogni capo delle serie *A* e *B* della tariffa 4 G. V. L. 0.80. Per ogni capo della serie *C* della tariffa 4 G. V. L. 0.40; Per ogni capo della serie *D* della tariffa 4 G V. L 0.20. Per la sosta degli esplosivi vedasi l'allegato n. 7, condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª lettera *e*).

14) *Il punto 14 è così modificato:*

Diritto per l'emissione dell'avviso di arrivo della spedizione in qualunque modo dato.	46	L. 0.05 per avviso.

16) La tassa per la disinfezione carri è aumentata come segue:

Bestiame ed altri animali vivi e sciolti L. 2 per capo, col massimo di L. 8 per spedizione;

Bestiame in carri gabbia L. 15 per carro:

Bestiame ed altri animali vivi, riposti in ceste, in gabbie, ecc., a fondo chiuso o graticolato, ma ricoperto con stuoia, paglia, ecc., L. 0.50 per collo, col massimo di L. 3 per spedizione; a fondo graticolato non ricoperto con stuoia, paglia od altro, L 1.50 per collo, col massimo di L. 5 per spedizione;

Spoglie e rifiuti di animali ed avanzi in genere di materie animali (1), spediti a carro L. 8 per spedizione; se spediti in piccole partite L. 1 50 per collo, col massimo di L. 5 per spedizione.

17) La tassa per l'uso della gru è elevata a L. 0.80 per tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg., qualunque sia il peso degli oggetti.

22) La tassa per modificazione al contratto di trasporto è elevata da L. 2 a L. 3 per ogni disposizione del mittente.

62 — Nell'allegato 7, Condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª, lettera *e*), il punto 1) è sostituito dal seguente:

« 1) il *diritto di sosta*, nella misura di L. 0.30 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili col minimo di L. 1 per ogni ora indivisibile e di L. 24 per carro e per ogni 24 ore indivisibili. Il diritto di sosta è dovuto per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle amministrazioni militari, e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore, e rispettivamente 16 ore, successive all'impostazione ».

63 — Nella II serie della tariffa ordinaria n. 34 P V. la voce « Oli minerali di ogni sorta » è sostituita da « Oli minerali compresi nella voce della nomenclatura *Oli minerali non nominati* ».

La nota (1) che figura nella tariffa stessa è annullata. Le stazioni di Spezia, Valdellora e Vado, già comprese nell'elenco delle stazioni marittime per le quali è valevole la detta tariffa, vi si intendono ammesse limitatamente ai trasporti di quelle merci che l'Amministrazione ha facoltà di determinare ogni qual volta ricorrano le condizioni volute dalla tariffa medesima.

64. — Il § 4 dell'art. 36 è così modificato:

« § 4 — Responsabilità — L'Amministrazione risponde dello stato del copertone e del modo con cui fu collocato sul carro soltanto quando il copertone sia di sua proprietà ed il carico della merce sia stato da essa eseguito ».

65. — L'ultimo periodo del § 2 dell'art. 46 è sostituito dal seguente: « Il diritto per l'emissione dell'avviso di arrivo (allegato 1, n. 14) e le spese per il suo invio, quando sia fatto per posta, telegrafo o telefono (allegato 1, n. 13), sono gravate sul trasporto ».

66 — E' istituita la

TARIFFA ECCEZIONALE N. 140 *P. V.*

Merci d'ogni genere caricate in un sol carro (groupage).

Le merci d'ogni genere caricate in un sol carro si tassano con i prezzi delle classi:

N 45 per il peso minimo di 5 tonnellate;
N 48 per il peso minimo di 10 tonnellate.

Non sono ammessi a questa tariffa gli oggetti d'arte, le materie infiammabili, quelle esplodenti, i veicoli, i colli pesanti più di 5 tonnellate, le cose che in ragione del loro peso sono tassabili a carro, le spedizioni composte di una sola qualità di merce, oppure di merci diverse, anche se fruenti di una stessa classe, in cui quella prevalente superi la metà del carico.

Condizioni speciali.

1° La presente tariffa si applica soltanto in seguito a domanda tassativa con l'indicazione del n 140 P V. nell'apposito spazio della lettera di vettura; la domanda stessa è impegnativa per lo speditore ed implica anche la rinuncia alle norme degli articoli 24 e 72 delle tariffe.

2° I carri occorrenti al trasporto debbono essere chiesti almeno 12 ore prima della presentazione della merce.

3° I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun risarcimento per deterioramenti e avarie alla merce, quando non abbia provato la colpa dell'Amministrazione.

4° La presente tariffa è valevole anche per le provenienze dall'estero via mare.

67. — L'intestazione della tariffa eccezionale n. 21 G. V. è così modificata: « Derrate alimentari di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via terra ».

La condizione speciale 3ª della tariffa stessa è così modificata: « La presente tariffa è applicabile soltanto alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni estere poste oltre quelle di transito di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino, Chiasso, Innsbruck, San Candido, Tarvisio, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia e Fiume.

Analoghe modificazioni sono apportate alla serie *C* della tariffa eccezionale n 25 G. V.

68. — Il secondo alinea del paragrafo 6 dell'art. 67 è così modificato:

« Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per il valore dichiarato, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda ai dieci centesimi di lira immediatamente superiori ».

69. — Nella tariffa ordinaria n. 33 P. V. è aggiunta la seguente condizione:

« 4. Le polveri da mina si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del 20 per cento.

« Le dette polveri si distinguono da quelle da caccia in ciò che sono di grana grossa come chicchi di frumentone, che sono riposte in sacchetti di carta da Kg 1 o in latte di peso superiore e portano marche a fascetta, le polveri da caccia invece sono di grana fina inferiore ad un millimetro riposte in scatolette di latta del peso non superiore ai 250 grammi e portano marche a francobollo ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

ALLEGATO N. 5.

MODIFICAZIONI DA APPORTARE NEL VOLUME II DELLE CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE.

(Nomenclatura e tariffe ordinarie a P. V.).

1. — In tutte le voci relative a lavori di ferro, acciaio e ghisa (arpioni, biette, binari, bolloni, caviglie, ceppi, chiavarde, copiglie, cuori di scambi, cuscinetti, dadi, chiodi, materiale da strade ferrate ecc., occhielli pezzi di piattaforme, punte di Parigi, rampini rondelle, scambi, scarpe per frenare, stecche, tenditori, viti e pironi), per le quali è stabilita la classificazione 60, 62, 68, 72, la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate è sostituita dalla 70.

2. — Nelle voci seguenti è soppressa la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate e la classe per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate è sostituita da quella per ciascuna voce indicata:

— Correntini di legno 74
— Legno comune da costruzione o da opera non nominato:
  a) greggio (tronchi d'albero anche scortecciati) . 76
  b) lavorato con l'ascia (appuntito, squadrato) o segato diritto 74
— Legno - Assicelle preparate per comporre casse da imballaggio 74
— Legno — Casse e cassette: *a*) di legno greggio: 3 scomposte in assicelle 74
— Legno - Pali: *b*) altri 74
— Pertiche di legno, anche spaccate o rifesse 74
— Regoletti di legno o correntini 74
— Traverse di legno, anche se iniettate 74
— Travi e travicelli di legno comune: *a*) lavorati con l'ascia o segati diritti 74

3. — La classificazione della voce:
— Bario (solfato di):
  a) naturale o baritina:
   1. — in pezzi . . . . . . 68 — 75 78
   è sostituita da . . . . . 68 — 76 79

4. — La classificazione delle voci:
— Calce idraulica e calce viva o spenta . 68 — 76 78
è sostituita da . . . . . 68 — 78 80

5. - Nella voce Carta colorata ecc., dopo la parola « profumata », sono aggiunte le seguenti: « Carta pergamina vegetale anche da involti ».

6 — Nelle seguenti voci relative a prodotti di ferro e acciaio, la classe 78 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate è sostituita dalla classe 77:
— aghi di scambi,
— barre o verghe, ecc.) *a*) gregge,
— reggetta,
— rotaie per qualsiasi uso: *a*) a sezione costante:
— traverse per strade ferrate e tramviarie

7 — Nelle seguenti voci relative a prodotti di ferro e acciaio, la classe 81 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate è sostituita dalla classe 80:
— lingotti,
— masselli (lingotti),
— rosette,
— leghe metalliche di ferro contenenti fino al 5 per cento di manganese, silicio o cromo presi separatamente o in combinazione fra loro e fino al 5 per cento di nichelio o di titanio.

8. — La classe 79 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate di Ferro ed Acciaio: Billette e blooms, è sostituita dalla classe 78.

9. - Per le seguenti merci costituite di lavori di ferro, acciaio e ghisa, la classe 66 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate è sostituita dalla classe 65:
— Molle da locomotive, carrozze e carri da strade ferrate e tramvai;
— Mozzi di ruote;
— Panche, anche con parti di legno;
— Porte di lamiera ondulata, anche fornite del meccanismo di avvolgimento;
— Razzi di ruote;
— Repulsori o respingenti per veicoli da strade ferrate o tramvai;
— Tende di lamiera ondulata, anche fornite del meccanismo di avvolgimento;
— Tende di lamiera di ferro o acciaio, avvolgibili.

10 — La classe 64 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate per la voce:
— Rotaie per qualsiasi uso: *b*) a dentiera
è sostituita dalla classe 63

11 — La classificazione delle voci: Erba comune fresca o secca — Fieno - Foraggi n. n. - Paglia comune e Trifoglio (62 68 81 —) e quella delle voci: Falasco (erba) e Foglie secche di castagno, faggio quercia, ecc. 60 68 81 —) sono costituite da 62 68 75 —.

12. — La classificazione della voce: Ghiaia: 73 - 81 82
è sostituita da . . . . 73 — 82 84

13. — La classificazione delle voci:
— Ciottoli, esclusi quelli di quarzo,
— Lapilli (sabbie e pietruzze vulcaniche),
— Pozzolana, Sabbia comune da costruzione e Sabbia vulcanica: 73 - 82 — è sostituita da 73 - 84 —.

14. - La classificazione della voce: Lava non nominata, è soppressa ed alla voce stessa è aggiunto il rimando: « *vedi* Pietre non nominate ».

15. - La classe 68 per spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate di « Lavagne od ardesie in lastre piallate ed anche levigate » è sostituita dalla classe 66.

16. — La voce e classificazione relativa del Linoleum in rotoli o lavori è così modificata:
— Linoleum:
  a) da pavimentazione, in rotoli . . . 53 62 64 —
  b) in lavori . . . . 44 47 — —
Alla nota attuale aggiungere quanto segue:
« Si classificano come lavori di linoleum: le guide, i tappeti, le stuoie, gli stoini, gli zerbini, ecc li linoleum da pavimentazione si presenta in pezze dell'altezza di cm 180 almeno, della lunghezza di oltre 20 metri e dello spessore di almeno 2 mm »
La voce e relativa classificazione « L'incrusta (linoleum su carta): 49 54 57 — » sono sostituite da: « Lincrusta: 44 47 — — »

17. — La classificazione della voce Magnesio (carbonato di) preparato artificialmente: *b*) altrimenti imballato 44 46 54 — è sostituita da: 44 53 55 —.

18. — La classificazione della Marna o marga: 73 — 78 79 è sostituita da: 73 - 80 82.

19. — La classificazione delle voci: Marmo: in lastre e lastroni semplicemente segati — Marmo e pietre comuni in pezzetti poliedrici per mosaici (61 - 72 73) è sostituita da 60 - 70 71
E' soppressa la nota a pagina 199. « Si classificano come marmo le pietre naturali, ecc. ».

20. - La classificazione della voce: Mattonelle e piastrelle di terra cotta per pavimenti . . . . 72 — 81 82
è sostituita da . . . . 72 — 82 84

21. — La classificazione della voce: Mattoni ordinari di argilla comune:
  1. non forati . . . 72 — 81 82 è sostituita da 72 — 82 84
  2. forati . . . . 69 78 79 — è sostituita da 69 80 82 —

22. — E' aggiunta la voce: « Nero allo zolfo » con la seguente classificazione: 47 50 52 —.

23. — La voce e relativa classificazione: « Oltremare naturale ed artificiale 44 » sono sostituite da « Oltremare artificiale 50 54 57 — ».

24 - E' aggiunta la seguente voce: « Colori preparati per tingere in polvere, pani o pacchetti » con la classificazione: 46 49 — —.
« Sotto questa voce vanno compresi i colori organici naturali e quelli derivati dal catrame solo se mescolati con sostanze minerali atte a fare da mordenti e tali da essere impiegati per tingere filati, stoffe, vestiti, ecc., senza bisogno di ulteriore aggiunta di altre sostanze ».

25. — La classificazione della voce: « Pietra calcarea tenera di Malta o Siracusa » è soppressa ed alla voce stessa è aggiunto il rimando « — *vedi* Pietre non nominate ».

26. — La classificazione della voce:
— Pietra da calce:
a) cruda . . . 75 — 81 82 è sostituita da 75 — 82 84
b) cotta . . . 68 — 76 78 è sostituita da 68 — 78 80

27. — La classificazione delle voci:
— Pietra da cemento e Pietra da gesso:
a) cruda . . . 75 — 81 82 è sostituita da 75 — 82 84
b) cotta . . . 72 — 78 79 è sostituita da 72 — 80 82

28. — La classificazione della voce:
— Pietre non nominate: *a*), *b*), *c*) e *d*)
è sostituita dalla seguente:
— Pietre non nominate:
a) di peso fino a 50 Kg. per pezzo:
1. greggie . . . . 75 — 82 84
2. semplicemente squadrate . . . 66 — 77 80
b) di peso oltre 50 Kg. fino a 5 tonnellate per pezzo:
1. greggie . . . . 66 — 76 78
2. semplicemente squadrate . . . 65 — 74 76
c) di peso oltre 5 tonnellate per pezzo:
1. greggie . . . . 62 — 72 73
2. semplicemente squadrate . . . 61 — 70 71
d) in lastre semplicemente segate: . . 60 — 70 71

Nella nota a pag. 240: « Si classificano come semplici ecc. » aggiungere il seguente capoverso:
« Le pietre lucidate si tassano come marmo ».

29. — La classificazione della voce:
— Pietrisco: *a*) greggio . . . . . 73 — 81 82
è sostituita da . . . . 73 — 82 84

30. — La voce Pirolignili — vedi Acetati non nominati è così modificata:
— Pirolignìti:
a) di calcio in botti, barili o sacchi: 56 60 64 — 131;
b) altri e di calcio altrimenti imballato — vedi Acetati non nominati —.
La voce Calcio (acetato di) vedi Acetati non nominati, è così modificata:
— Calcio (acetato di) — vedi Pirolignili.

31. — La classificazione della voce:
— Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche, antiperonosporiche 60 — 66 68 è sostituita da: 60 63 66 —.

32. — La classificazione della voce:
— Resina coppale: 44 — — — è sostituita da: 44 46 50 —.

33. — La classificazione della voce:
— Tegole ed embrici:
a) comuni: 72 — 81 82 è sostituita da: 72 — 82 84.

34. — La voce « Arseniati 44 » è così modificata:
— Arseniati *vedi* allegato 7, cat. 2:
a) di calcio e di piombo per uso agricolo . . 47 50 52 —
b) altri . . . . 44 — — —

35. — E' aggiunta la voce:
— Cemento — pali tubolari in cemento armato centrifugato non levigato . . . . 63 — 75 77

36. — Alla voce « Specchi in casse » è soppressa la classe 51 per il peso minimo di 10 tonnellate ed alla voce « Vetro in lastre piane, curve od ondulate:
b) da specchio stagnate, argentate od amalgamate e lastre dipinte » è assegnata la classe 47 per spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate.

37. — E' aggiunta la voce « Paste e prodotti derivanti dalla neutralizzazione o raffinazione degli olii vegetali — *come* Morchie d'olio vegetale ».

38. — La classificazione della voce « Morchie d'olio vegetale 54 61 64 — » è sostituita da 58 63 66 —.

39. — Alle seguenti voci della nomenclatura della piccola velocità è aggiunta la classe di prezzo, di contro a ciascuna di esse indicata, per il peso minimo di 5 tonnellate:
— Alabastro (lavori non nominati di) . . . 48
— Allumina (ossido di alluminio):
b) Anidra (preparata) 52
— Barche anche con motore 46
— Battelli 46
— Cacao in grani o macinato 46
— Gomma elastica:
a) greggia — vedi Alleg. 7, categ. 6ª 56
b) in fili, fogli, tubi ed altri lavori non nominati . 47
— Indaco naturale od artificiale 46
— Olio vegetale non nominato — vedi Alleg. 7, categ. 5ª:
b) in damigiane o in bottiglie riposte in casse . . 54
— Vestimenti, esclusi quelli di seta 46

40. — Alla voce « Tabacco in foglie e costole di foglie » la classe 45 è sostituita dalla 44.
Alla voce « Tabacco lavorato e ritagli (spuntature) » la classe 44 è sostituita dalla 43.

41. — I minerali metalliferi di cromo in masse od in pezzi ed in polvere, compresi fra quelli di antimonio, di arsenico, di cobalto, di mercurio, ecc., passano nella voce « Minerali metalliferi di manganese, di rame, di piombo e di zinco ».

42. — Il secondo periodo della nota alla voce « Aratrici » è sostituito dal seguente: « Le trattrici spedite separatamente si tassano pure come aratrici quando non possono servire ad altro uso che per trascinare l'aratro ».

43. — La classificazione delle voci:
— carbone fossile: *a*) allo stato naturale (litantrace ed antracite);
— carbon fossile (polvere di), cioè di litantrace ed antracite;
— carbon di lignite;
— carbone di torba;
— coke di carbon fossile;
— lignite;
— formelle di carbon fossile;
— formelle di carbone di lignite (soppresso il riferimento alla eccezionale 124);
— formelle di carbone di torba (soppresso il riferimento alla eccezionale 124);
— formelle di lignite;
per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 e 15 tonnellate: 78 79 è sostituita rispettivamente da 74 75.

44. — Nelle voci seguenti la classe 81 per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate è sostituita dalla classe 77:
— carbon fossile (residui utilizzabili della combustione del) frammisti a cenere, terra, scorie minute e polvere di carbone;
— coke di carbon fossile (polvere di).

45. — Le classificazioni delle voci:
« Torba (68 70 81 —) » e « Formelle di torba (66 70 81 —) » sono sostituite da: 66 67 77 —.

46. — La classe 72 per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate di « Zolfo (minerale di) macinato », è sostituita dalla classe 69.

47. — La classe 61 per spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate delle seguenti merci è sostituita dalla classe 58:
Zolfo (fiore di) o zolfo sublimato
— in cannoli
— in polvere.

48. — Le classi 81 e 82 per spedizioni vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate sono sostituite rispettivamente dalle classi 78 e 79 per le seguenti voci relative a rottami e materiali da rifondere di ferro, acciaio e ghisa:
Bombe da bombarde, bombe a mano, granate e shrapnels vuoti inservibili;
Cascami minuti di lavorazione, come limatura, tornitura, scaglie di laminatoio e di maglio e simili;
Cannoni e palle da cannone inservibili;
Materiale vecchio ed inservibile di strade ferrate, tramvai e ferrovie portatili, cioè attrezzi di armamento e parti di locomotive e veicoli;
Ritagli, cioè cascami o scarti della lavorazione, in destinazione delle ferriere od acciaierie;
Rottami;
Scarti di laminazione, spuntature di ferro nuovo, getti con profondi difetti di struttura, come screpolature e sfoglie;

49. — Le classi 81 e 82 per spedizioni vincolate ai pesi minimi di 10 e 15 tonnellate di Ematite od oligisto e limonite sono sostituite rispettivamente dalle classi 78 e 79.

50. — Nella voce: « Minerali metalliferi di ferro (1), di manganese, di rame, ecc. » sono da depennare le parole « di ferro (1) ».
E' istituita la seguente voce con la relativa classificazione e nota:
Minerali metalliferi di ferro (1)
a) in masse od in pezzi . . . . 73 — 78 79 —
b) in polvere . . . . 71 — 76 78 —

(1) Per la pirite, l'ematite, l'oligisto e la limonite — *vedi* le corrispondenti voci.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 627.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 365.

Cambiamento della denominazione della frazione « Villa Filiani » del comune di Mutignano in quella di « Pineto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza 17 gennaio 1925, con la quale il sindaco del comune di Mutignano (Teramo), in esecuzione della deliberazione 26 luglio 1924 di quel Consiglio comunale, chiede che venga autorizzato il cambiamento di denominazione della frazione « Villa Filiani » del Comune stesso in quella di « Pineto »;

Vista la deliberazione 15 dicembre 1924, con la quale la Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Teramo ha espresso parere favorevole per l'accoglimento dell'istanza;

Vista la lettera 6 febbraio 1925, n. 502932, con la quale il Ministero delle comunicazioni dichiara che nulla osta nei riguardi dei servizi da esso dipendenti, all'invocato provvedimento;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato il cambiamento della denominazione della frazione « Villa Filiani » del comune di Mutignano in quella di « Pineto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 32. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 628.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1925, n. 371.

Approvazione dello statuto dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1859, convertito in legge il 18 giugno 1922, n. 1012;

Visto il R. decreto 6 giugno 1923, n. 1186;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2164;

Riconosciuta la opportunità di introdurre alcune varianti allo statuto dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato al fine di rendere il funzionamento del detto Ente più rispondente ai bisogni dell'Amministrazione pur conservandone la gestione a carattere prettamente industriale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la guerra, per la giustizia e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito statuto dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Lo statuto stesso entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed a decorrere dalla data stessa è abrogato lo statuto approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2164.

Il bilancio del detto Ente, relativo all'esercizio 1924-25, verrà redatto in conformità delle norme fissate dallo statuto approvato col presente decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO
ROCCO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 629.

REGIO DECRETO 18 marzo 1925, n. 366.

Erezione in Ente morale della Fondazione Leonardo Bianchi, presso la Regia università di Napoli.

N. 366. R. decreto 18 marzo 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Leonardo Bianchi, presso la Regia università di Napoli, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 80

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	125 48	Belgio	123 50
Londra	116 833	Olanda	—
Svizzera	472 —	Pesos oro	—
Spagna	—	Pesos carta	—
Berlino (marco oro)	—	New-York	24 455
Vienna (Shilling)	—	Russia	—
Praga	—	Belgrado	—
Dollaro canadese	—	Budapest	—
Romania	—	Oro	471 87

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 75
	3.50 % » (1902)	—
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	97 67
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 05

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 10 dal 2 all' 8 marzo 1925.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Alessandria	Asti	Asti	B	—	1
Brescia	Brescia	Paderno F. C.	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Samatzai	B	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	B	—	1
Foggia	Foggia	Motta M. C.	E	—	1
Friuli	Udine	Lestizza	E	—	1
Messina	Castroreale	Barcellona	B	—	1
Id.	Messina	Milazzo	B	—	1
Milano	Milano	Milano	B	—	2
Padova	Padova	Cittadella	B	—	1
Perugia	Foligno	Nocera Umbra	O	—	1
Id.	Perugia	Castig. del L.	B	—	1
Id.	Spoleto	Besagna	O	—	1
Roma	Viterbo	Carbognano	B	—	1
Id.	Id.	Viterbo	B	—	1
Torino	Torino	Chivasso	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Thiene	B	—	1
Zara	Zara	Zara	E	1	1
				1	19
		Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Belluno	Belluno	B	—	1
Modena	Modena	Spilimberto	B	1	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	—	1
Sassari	Nuoro	Orani	B	—	2
				1	4
		Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	Frugarolo	B	—	1
Id.	Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	2
Id.	Asti	Asti	B	—	1
Id.	Casale Monf.	Montiglio	B	—	1
Id.	Id.	Solonghello	B	1	—
Id.	Tortona	Tortona	B	1	—
Aquila	Aquila	Prata d'A.	B	2	—
Id.	Id.	Scoppito	B	3	—
Arezzo	Arezzo	Monte S. Sav.	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	2	—
Id.	Id.	Venarotta	B	2	—
Bari	Bari	Bari	B	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Bari	Barletta	Andria	B	1	—
Belluno	Belluno	Ponte d. Alpi	B	—	1
Id.	Id.	Sedico B.	B	2	1
Id.	Feltre	Cesio	B	1	—
Id.	Id.	Feltre	B	—	1
Id.	Id.	Pedavena	B	1	1
Id.	Id.	Quero	B	2	1
Id.	Id.	S. Giustina	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Albino	B	2	—
Id.	Id.	Azzano S. P.	B	1	—
Id.	Id.	Barzana	B	2	—
Id.	Id.	Bedulita	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Id.	Bruntino	B	1	—
Id.	Id.	Colognola	B	1	—
Id.	Id.	Costa Imagna	B	—	1
Id.	Id.	Filago	B	1	—
Id.	Id.	Gorle	B	1	1
Id.	Id.	Luzzana	B	—	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Ponteranica	B	3	2
Id.	Id.	Redona	B	1	—
Id.	Id.	Stezzona	B	1	—
Id.	Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Id.	Trescore B.	B	—	3
Id.	Id.	Vall'Alta	B	—	2
Id.	Id.	Villa d'Almè	B	—	1
Id.	Id.	Zandobbio	B	2	1
Id.	Clusone	Clusone	B	—	2
Id.	Id.	Gazzaniga	B	7	—
Id.	Id.	Vertova	B	3	—
Id.	Treviglio	Arsago	B	1	—
Id.	Id.	Brignano	B	1	1
Id.	Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Id.	Calcio	B	1	3
Id.	Id.	Caravaggio	B	2	—
Id.	Id.	Casirate	B	1	—
Id.	Id.	Fornovo	B	3	—
Id.	Id.	Grassobbio	B	1	—
Id.	Id.	Urgnano	B	1	—
Id.	Id.	Zanica	B	3	—
Bologna	Bologna	Borgo Panigale	B	—	1
Id.	Id.	Calderara	B	—	1
Id.	Id.	Persiceto	B	—	1
Brescia	Breno	Artogne	B	1	1
Id.	Id.	Edolo	B	5	—
Id.	Id.	Mù	B	1	—
Id.	Id.	Mazzunno	B	5	—
Id.	Brescia	Castenedolo	B	4	—
Id.	Id.	Calvagese	B	1	—
Id.	Id.	Carpenedolo	B	—	1
Id.	Id.	Concesio	B	1	—
Id.	Id.	Ghedi	B	5	—
Id.	Id.	Desenzano	B	3	—
Id.	Id.	Lonato	B	9	—
Id.	Id.	Lograto	B	1	—
Id.	Id.	Montichiari	B	5	—
Id.	Id.	Pozzolengo	B	1	—
Id.	Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Id.	Sermione	B	2	—
Id.	Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Id.	Visano	B	2	—
Id.	Chiari	Cologne	B	1	—
Id.	Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Id.	Castrezzato	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Chiari	Cazzago S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Ludriano	B	3	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	8	1
Id.	Id.	Palazzolo	B	2	—
Id.	Id.	Rodengo	B	—	1
Id.	Id.	Urago d'Og.	B	2	1
Id.	Salò	Alone	B	4	—
Id.	Id.	Bagolino	B	1	—
Id.	Id.	Barghe	B	4	—
Id.	Id.	Maderno	B	2	—
Id.	Id.	Mura	B	3	—
Id.	Id.	Provaglio St.	B	1	—
Id.	Id.	Sabbio C.	B	5	—
Id.	Id.	Volciano	B	1	—
Id.	Verolanuova	Cadignano	B	2	—
Id.	Id.	Cigole	B	9	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	5	—
Id.	Id.	Manerbio	B	7	—
Id.	Id.	Offlaga	B	1	—
Id.	Id.	Pavone Mella	B	5	1
Id.	Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Id.	Pontevico	B	8	—
Id.	Id.	Quinzano	B	6	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	12	1
Como	Como	Colico	B	1	—
Id.	Id.	Esino Sup.	B	1	—
Id.	Lecco	Asso	B	—	1
Id.	Id.	Cernusco	B	2	2
Id.	Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Varese	Bedero V.	B	—	1
Id.	Id.	Cantello	B	1	—
Id.	Id.	Cugliate	B	5	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Castelponzone	B	1	—
Id.	Id.	Tornata	B	1	2
Id.	Id.	Torricella del P.	B	1	—
Id.	Crema	Romanengo	B	1	—
Id.	Cremona	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Id.	Casalmorano	B	—	1
Id.	Id.	Gombito	B	—	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	2	2
Id.	Id.	Ostiano	B	—	2
Id.	Id.	Pieve S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Pizzaglio	B	1	—
Id.	Id.	S. Daniele R. P.	B	1	—
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	—	3
Cuneo	Cuneo	Roccasparvera	B	3	—
Ferrara (a)	Cento	Cento	B	5	—
Id.	Id.	Pieve di C.	B	—	1
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	6	—
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	5	—
Id.	Id.	Mesola	B	2	—
Id.	Id.	Migliarino	B	2	—
Id.	Ferrara	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Formignana	B	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	4	—
Id.	Id.	Ferrara	B	6	8
Id.	Id.	Ostellato	B	3	—
Firenze	Firenze	Sesto Fiorent.	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	S. Miniato	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	1	—
Id.	Id.	S. Miniato	B	—	1
Foggia	Foggia	Lucera	B	3	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	5	1
Id.	Id.	Gatteo	B	—	1
Forlì	Cesena	Gambettola	B	1	—
Id.	Id.	Roncofreddo	B	2	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	1	2
Id.	Id.	Forlì	B	11	5
Id.	Rimini	Rimini	B	1	—
Friuli	Pordenone	Fanna	B	1	—
Id.	Id.	Fiume V.	B	—	3
Id.	Id.	Maniago	B	—	2
Id.	Id.	Montereale C.	B	—	1
Id.	Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Udine	Casarsa	B	—	1
Id.	Id.	Chions	B	—	1
Id.	Id.	Cordovado	B	2	1
Id.	Id.	S. Vito al T.	B	2	4
Id.	Id.	Sesto al R.	B	3	1
Id.	Id.	Spilimberto	B	2	—
Genova	Genova	Campomorone	B	1	1
Id.	Id.	Pieve Lig.	B	—	1
Lecce	Gallipoli	Nardò	B	1	—
Id.	Lecce	Lecce	B	2	1
Lucca	Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Forte dei M.	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	2	—
Id.	Id.	Serravezza	B	1	—
Macerata	Macerata	Cingoli	B	4	—
Mantova	Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Id.	Bagnolo	B	—	1
Id.	Id.	Borgoforte	B	1	—
Id.	Id.	Casteldario	B	—	1
Id.	Id.	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Id.	Castiglione	B	2	—
Id.	Id.	Ceresara	B	1	1
Id.	Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Id.	Felonica	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	1	—
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	2
Id.	Id.	Mariana	B	—	1
Id.	Id.	Motteggiana	B	1	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	—	2
Id.	Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	1	2
Id.	Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	—
Id.	Id.	Roverbella	B	1	5
Id.	Id.	Sustinente	B	—	1
Id.	Id.	Sermide	B	1	2
Id.	Id.	S. Giovanni D.	B	1	—
Id.	Id.	S. Benedetto P.	B	4	4
Id.	Id.	Suzzara	B	6	—
Id.	Id.	Villimpenta	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Id.	Lacchiarella	B	2	1
Id.	Id.	Roteno	B	1	1
Id.	Lodi	Maleo	B	1	1
Id.	Id.	S. Angelo L.	B	—	1
Id.	Id.	Terranova P.	B	1	1
Id.	Milano	Cerro al L.	B	1	1
Id.	Id.	S. Giuliano M.	B	1	1
Id.	Id.	Milano	B	—	1
Id.	Monza	Cinisello	B	—	3
Id.	Id.	Meda	B	—	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	13	7
Id.	Id.	Concordia	B	12	—
Id.	Id.	Finale	B	4	2
Id.	Id.	Mirandola	B	51	9
Id.	Id.	S. Felice	B	10	5

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Modena	Mirandola	S. Prospero	B	31	3
Id.	Modena	Bastiglia	B	2	—
Id.	Id.	Bomporto	B	1	—
Id.	Id.	Camposanto	B	—	1
Id.	Id.	Campogalliano	B	2	3
Id.	Id.	Carpi	B	5	3
Id.	Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Guiglia	B	2	—
Id.	Id.	Medolla	B	9	4
Id.	Id.	Modena	B	10	5
Id.	Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Id.	Novi	B	2	1
Id.	Id.	Spilimberto	B	2	1
Id.	Id.	Ravarino	B	2	2
Id.	Id.	S. Cesario	B	4	2
Id.	Id.	Vignola	B	2	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	—	2
Id.	Id.	Montese	B	2	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	1
Novara	Biella	Candelo	B	1	—
Id.	Id.	Pralungo	B	4	—
Id.	Id.	Valdengo	B	1	—
Id.	Domodossola	Baceno	B	1	—
Id.	Novara	Casalino	B	3	—
Id.	Id.	Galliate	B	8	1
Id.	Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	7	3
Id.	Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Id.	Suno	B	1	—
Id.	Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Id.	Biandrate	B	—	1
Id.	Id.	Casanova E.	B	1	—
Id.	Id.	Ronsecco	B	3	1
Padova	Padova	Abano	B	—	1
Id.	Id.	Bovolenta	B	2	—
Id.	Id.	Brugine	B	—	1
Id.	Id.	Carsori	B	1	—
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	2	1
Id.	Id.	Codevigo	B	—	1
Id.	Id.	Legnaro	B	4	1
Id.	Id.	Maserà	B	2	—
Id.	Id.	Masi	B	—	3
Id.	Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Id.	Noventa	B	1	—
Id.	Id.	Padova	B	2	—
Id.	Id.	Polverara	B	2	—
Id.	Id.	Ponte S. N.	B	1	—
Id.	Id.	Pozzonovo	B	—	1
Id.	Id.	Rovolon	B	1	1
Id.	Id.	Rabacco	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro V.	B	1	—
Id.	Id.	Saonara	B	3	—
Id.	Id.	Torrassa	B	—	1
Id.	Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	Id.	Tribano	B	1	—
Id.	Id.	Villafranca	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	1	1
Id.	Id.	Busseto	B	—	1
Id.	Id.	Fontanellato	B	1	1
Id.	Id.	Noceto	B	4	1
Id.	Id.	Sissa	B	—	1
Id.	Parma	Golese	B	1	1
Pavia	Mortara	Dorno	B	1	1
Id.	Id.	Vigevano	B	1	7
Pavia	Mortara	Zerbolò	B	—	1
Id.	Pavia	Albuzzano	B	2	1
Id.	Id.	Belgioioso	B	1	1
Id.	Id.	Costa Nobili	B	—	1
Id.	Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Porto M.	B	—	2
Id.	Id.	S. Genesio	B	—	1
Id.	Id.	Turago	B	—	1
Id.	Voghera	Bressana	B	—	1
Id.	Id.	Casei	B	1	—
Id.	Id.	Castelletto	B	1	—
Id.	Id.	Pizzale	B	—	1
Id.	Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Id.	Rovescale	B	—	1
Id.	Id.	S. Damiano	B	2	—
Id.	Id.	Verrua	B	2	—
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	—
Id.	Terni	Lugnano Tev.	B	2	—
Pesaro Urbino	Pesaro	S. Costanzo	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	1	1
Id.	Id.	Castelarquato	B	—	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	3	1
Id.	Id.	Gazzola	B	—	2
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Id.	Nibbiano	B	—	1
Id.	Id.	Piacenza	B	2	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	1
Id.	Id.	Sarmato	B	—	1
Id.	Id.	Vigolzone	B	1	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Pisa	Pisa	Calcinaia	B	1	—
Id.	Id.	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Id.	Orciano	B	—	1
Id.	Volterra	Piombino	B	1	—
Id.	Id.	Volterra	B	1	2
Pola	Pola	Pola	B	—	5
Id.	Id.	Rovigno	B	1	—
Id.	Id.	Valle	B	17	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	1	—
Id.	Id.	Faenza	B	2	1
Id.	Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnocavallo	B	—	2
Id.	Id.	Conselice	B	1	1
Id.	Id.	Cotignola	B	1	2
Id.	Id.	Lugo	B	4	2
Id.	Id.	Massalombarda	B	2	1
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	Id.	Ravenna	B	8	4
Id.	Id.	Bussi	B	—	1
Reggio Em.	Guastalla	Guastalla	B	1	—
Id.	Id.	Fabbrico	B	—	1
Id.	Id.	Novellara	B	1	—
Id.	Reggio Em.	Rubiera	B	1	—
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	—	2
Roma	Rieti	Contigliano	B	—	1
Id.	Roma	Roma	B	5	—
Id.	Id.	Formello	B	—	1
Id.	Id.	Vallepietra	B	—	1
Id.	Viterbo	Canino	B	1	—
Id.	Id.	Bassanello	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	3	1
Id.	Id.	Contarina	B	2	—
Id.	Id.	Loreo	B	2	—
Id.	Id.	Taglio di Po	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Rovigo	Rovigo	Badia Polesine	B	3	1
Id.	Id.	Bagnolo di Po	B	1	1
Id.	Id.	Calto	B	1	—
Id.	Id.	Canaro	B	2	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	1	—
Id.	Id.	Crocetta	B	2	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	2	—
Id.	Id.	Lendinara	B	4	6
Id.	Id.	Massa Sup.	B	2	—
Id.	Id.	Melara	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	3	—
Id.	Id.	Polesella	B	1	—
Id.	Id.	Ramodipalo	B	1	—
Id.	Id.	Salvaterra	B	1	—
Id.	Id.	Stienta	B	2	—
Id.	Id.	Trecenta	B	1	1
Salerno	Salerno	Montecorvino	B	—	1
Id.	Id.	Pontecagnano	B	—	4
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	—	4
Id.	Id.	Sinalunga	B	—	1
Id.	Id.	Torrita	B	—	1
Sondrio	Sondrio	Breglio in M.	B	2	—
Id.	Id.	Civo	B	2	—
Id.	Id.	Cosio	B	2	—
Id.	Id.	Delebio	B	12	—
Id.	Id.	Grosotto	B	2	—
Id.	Id.	Morbegno	B	2	—
Teramo	Teramo	Ancarano	B	—	2
Id.	Id.	Teramo	B	—	7
Torino	Aosta	Pont S. Martin	B	2	—
Id.	Ivrea	Montalto D.	B	1	—
Id.	Id.	Piverone	B	3	1
Id.	Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Susa	Avigliano	B	1	—
Id.	Torino	Brazolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	1	1
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Coassolo Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Foglizzo	B	2	—
Id.	Id.	Lanzo Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Id.	S. Benigno C.	B	1	—
Trento	Bolzano	Cornedo	B	2	—
Id.	Id.	Gries	B	1	—
Id.	Id.	Nova P.	B	2	1
Id.	Borgo	Casollo	B	1	—
Id.	Cles	Lauregno	B	—	1
Id.	Id.	Priò	B	2	—
Id.	Id.	S. Zeno	B	1	—
Id.	Id.	Tassullo	B	2	—
Id.	Merano	Cengles	B	2	—
Id.	Id.	Lagundo	B	2	—
Id.	Riva	Ario	B	—	2
Id.	Id.	Drò	B	1	2
Id.	Id.	Nago Torbole	B	8	1
Id.	Id.	Oltresarca	B	7	6
Id.	Id.	Riva	B	2	—
Id.	Id.	Romarzollo	B	2	2
Id.	Id.	Tenno	B	3	1
Id.	Rovereto	Aldeno	B	1	—
Id.	Id.	Chizzola	B	4	6
Id.	Id.	Cimone	B	—	1
Id.	Id.	Isera	B	1	—
Id.	Id.	Lenzima	B	1	1
Id.	Id.	S. Margherita	B	1	—
Id.	Id.	Mori	B	13	8
Trento	Rovereto	Nomesino	B	2	—
Id.	Id.	Nomi	B	—	1
Id.	Id.	Rovereto	B	—	1
Id.	Id.	Volano	B	19	10
Id.	Tione	Breguzzo	B	2	—
Id.	Id.	Cimego	B	13	—
Id.	Id.	Comano	B	2	—
Id.	Id.	Giustino	B	2	—
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	4	—
Id.	Id.	Marlazo	B	2	—
Id.	Id.	Seo	B	11	1
Id.	Id.	Slurico	B	4	—
Id.	Id.	Sluro	B	1	—
Id.	Id.	Villa R.	B	2	—
Id.	Id.	Zuelo	B	2	—
Treviso	Treviso	Asola	B	1	—
Id.	Id.	Castel di God.	B	—	1
Id.	Id.	Cavaso	B	1	1
Id.	Id.	Cessalto	B	3	1
Id.	Id.	Chiarano	B	2	2
Id.	Id.	Cimadolmo	B	—	1
Id.	Id.	Godega S. U.	B	1	—
Id.	Id.	Gorgo al M.	B	2	—
Id.	Id.	Mareno	B	1	—
Id.	Id.	Meduna di L.	B	—	1
Id.	Id.	Melma	B	1	—
Id.	Id.	Mogliano V.	B	—	1
Id.	Id.	Montebelluna	B	2	—
Id.	Id.	Motta di L.	B	2	1
Id.	Id.	Paderno	B	—	1
Id.	Id.	Paese	B	—	2
Id.	Id.	Piavon	B	1	—
Id.	Id.	Possagno	B	2	1
Id.	Id.	Peganziol	B	—	1
Id.	Id.	Resana	B	1	—
Id.	Id.	Riese	B	1	—
Id.	Id.	S. Fior	B	—	1
Id.	Id.	S. Zenone	B	—	1
Id.	Id.	Sernaglia	B	1	—
Id.	Id.	Treviso	B	1	—
Id.	Id.	Vedalago	B	2	1
Id.	Id.	Volpaga	B	2	—
Id.	Id.	Zenson	B	—	1
Trieste	Postumia	Prenovizza	B	—	1
Id.	Trieste	Trieste	B	—	5
Venezia	Venezia	Campagna L.	B	3	2
Id.	Id.	Campolongo	B	1	—
Id.	Id.	Camponogara	B	2	1
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	1	4
Id.	Id.	Concordia S.	B	3	—
Id.	Id.	Dolo	B	—	1
Id.	Id.	Fossalta P.	B	3	1
Id.	Id.	Gruaro	B	11	—
Id.	Id.	Meolo	B	2	—
Id.	Id.	Mira	B	1	1
Id.	Id.	Musile	B	2	—
Id.	Id.	Portogruaro	B	17	—
Id.	Id.	Pramaggiore	B	4	—
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	2	—
Id.	Id.	S. Michele L.	B	—	1
Id.	Id.	Spinea	B	3	—
Id.	Id.	Teglio V.	B	—	1
Id.	Id.	Vigonovo	B	4	—
Id.	Id.	Zelarino	B	—	1
Verona	Verona	Arcole	B	2	3
Id.	Id.	Boscochiesan.	B	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Verona	Verona	Breonio	B	—	1
Id.	Id.	Bussolengo	B	2	—
Id.	Id.	Stezzane di S.	B	2	—
Id.	Id.	Nogara	B	—	1
Id.	Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	1	—
Id.	Id.	S. Massima	B	3	1
Id.	Id.	Sorgà	B	—	2
Id.	Id.	Terrazzo	B	1	
Id.	Id.	Villafranca	B	—	3
Id.	Id.	Zimella	B	—	3
Vicenza	Vicenza	Albellone	B	—	1
Id.	Id.	Arzignano	B	2	—
Id.	Id.	Bolzano	B	1	—
Id	Id.	Breganze	B	1	—
Id.	Id.	Castegnero	B	—	1
Id.	Id.	Castelgomberto	B	1	—
Id.	Id.	Cornedo	B	1	—
Id.	Id.	Gambellara	B	1	—
Id.	Id.	Isola Vicent.	B	6	—
Id.	Id.	Marostica	B	1	1
Id.	Id.	Montecchio	B	3	—
Id.	Id.	Novale	B	1	—
Id.	Id.	Rosà	B	3	1
Id.	Id.	Sovizzo	B	1	—
Id	Id.	Valdogno	B	—	1
Id.	Id.	Vicenza	B	2	—
				995	415
		Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	5	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Id	Fermo	Campofilone	S	1	—
Id.	Id.	Monte Uraco	S	—	1
Id.	Id	Servigliano	S	—	1
Benevento	Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Id	Id	Paduli	S	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Casalciprano	S	—	5
Id.	Isernia	Carpinone	S	—	4
Firenze	Firenze	Firenze	S	1	—
Id.	Id.	S. Piero a S.	S	—	1
Fiume	Fiume	Fiume	S	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Sann.	S	1	—
Id.	Foggia	Manfredonia	S	1	—
Id.	S. Severo	S. Nicandro	S	1	—
Friuli	Udine	Martignacco	S	—	1
Imperia	Imperia	Chiusavecchia	S	—	1
Modena	Modena	Modena	S	4	—
Perugia	Perugia	Castiglion L.	S	1	—
Pola	Capodistria	Pirano	S	—	2
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	—
Reggio Cal.	Reggio Cal.	Catona	S	—	2
Reggio Em.	Reggio Em.	Ciano d'Enza	S	—	1
Id.	Id.	Reggio Em.	S	1	—
Roma	Roma	Roma	S	—	1
Id.	Rieti	Rieti	S	—	1
Siena	Siena	Casole d'Elsa	S	5	—
Id.	Id.	Colle d'Elsa	S	1	1
Id.	Id.	Sovicille	S	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Trento	Trento	Lasino	S	3	—
Id.	Id.	Spormaggiore	S	1	—
Id.	Id.	Trento	S	1	—
Treviso	Treviso	Monastier	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	12	5
				44	35
		Morva			
Bergamo	Treviglio	Urgnano	E	—	1
Genova	Genova	Genova	E	—	1
Piacenza	Piacenza	Gragnano	E	—	1
Torino	Torino	Torino	E	—	1
				—	4
		Farcino criptococcico			
Avellino	Ariano	Bonito	E	1	—
Id.	Id.	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Id.	Mirabella	E	1	—
Id.	Avellino	Atripalda	E	5	—
Id.	Id.	Avellino	E	13	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Lapio	E	1	—
Id.	Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Id.	Monocalzati	E	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	E	1	—
Id.	Id.	Montemiletto	E	1	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	2	—
Id.	Id.	Ospedaletto	E	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Id.	Id.	Prata	E	1	—
Id.	Id.	Quindici	E	1	—
Id.	Id.	S. Potito	E	1	—
Id.	Id.	Torre le Nocelle	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—
Bari	Bari	Bari	E	7	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Id.	Castellana	E	1	1
Id.	Id.	Palo	E	1	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	1
Id.	Id.	Ruvo	E	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	—	1
Id.	Terranova	Niscemi	E	1	—
Caserta	Caserta	Aversa	E	—	1
Id.	Id.	Maddaloni	E	—	1
Id.	Nola	Nola	B	—	1
Catania	Catania	Catania	E	1	—
Id.	Caltagirone	Mineo	E	1	—
Massa Carrara	Massa	Carrara	E	1	—
Id.	Id.	Fivizzano	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Castell. di St.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Id.	S. Giuseppe V	E	7	—
Id.	Id.	Sorrento	E	1	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Id.	S Anastasia	E		1
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	39	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Farcino criptococcico.			
Salerno	Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Baronissi	E	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giorg.	E	2	—
Id.	Id.	Mercato S. Sev.	E	2	—
Id.	Id.	Nocera Inf.	E	3	—
Id.	Id.	Nocera Sup.	E	1	—
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Id.	Salerno	E	—	1
Id.	Id.	S. Egidio M. A.	E	3	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	2
Id.	Id.	Siano	E	2	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	16	—
Id.	Id.	Vezzano	E	3	—
Trapani	Trapani	Marsala	E	6	—
				153	14
		Rabbia.			
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Poggio S. M.	S	1	—
Ascoli Pic.	Ascoli Pic.	S. Elpidio	Cn	—	1
Bari (a)	Bari	Giovinazzo	Cn	2	—
Belluno	Pieve di C.	Domegge	Cn	—	1
Bergamo	Bergamo	Corna	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Monserrato	Cn	2	—
Catania	Caltagirone	Mineo	Cn	1	—
Foggia	Foggia	Ortanova	Cn	1	—
Id.	S. Severo	S. Marco in L.	B	1	—
Macerata	Camerino	Serravalle	Cn	—	1
Id.	Macerata	Morrovalle	Cn	—	7
Modena	Modena	Ravarino	Cn	1	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	2	4
Novara	Pallanza	Pettinasco	Cn	1	—
Id.	Vercelli	Casanova E.	Cn	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	5	2
Id.	Termini	Caccamo	B	3	—
Teramo	Penne	Castell. Adr.	Cn	—	2
Trento	Bolzano	Gries	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Gaiarine	Cn	—	1
Id.	Id.	Quinto	Cn	—	1
Id.	Id.	Treviso	Cn	—	1
				23	19
		Rogna.			
Aquila	Aquila	Casteldieri	O	1	—
Id.	Id.	Castelvecchio	O	1	—
Id.	Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Avezzano	Collarmele	O	4	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	4	—
Id.	Cittaducale	Cantalice	O	1	1
Id.	Id.	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	4	—
Id.	Sulmona	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Castel di S.	O	4	—
Id.	Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Id.	Raiano	O	1	—
Avellino	Ariano	S. Sossio B.	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
		Segue Rogna.			
Campobasso	Campobasso	Sepino	O	10	—
Id.	Id.	Vinchiaturo	O	1	—
Id.	Isernia	Castel del G.	O	7	47
Id.	Id.	Rocchetta al V.	O	—	1
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Manfredonia	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Macerata	Camerino	Serravalle	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Marino	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	2	—
Siena	Montepulciano	Castig. d'Orcia	O	—	1
Id.	Id.	Pienza	O	—	3
Siracusa	Noto	Noto	O	1	—
Trapani (a)	Trapani	Marsala	O	57	13
				118	64
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Aquila	Avezzano	Celano	O	2	—
Catania	Caltagirone	Vizzini	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Magliano	O	—	2
Pisa	Volterra	Suvereto	O	1	—
Roma	Roma	Roma	O	3	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Siracusa	Noto	Noto	O	2	—
				9	3
		Vaiuolo ovino			
Aquila	Aquila	Paganica	O	1	1
Id.	Avezzano	Avezzano	O	1	—
Id.	Id.	Capistrello	O	2	—
Id.	Id.	Carsoli	O	2	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Chitignano	O	1	—
Bari	Barletta	Corato	O	2	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Firenze	S. Miniato	Fucecchio	O	1	—
Foggia	Foggia	Cerignola	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Manciano	O	1	—
Id.	Id.	Magliano	O	1	—
Id.	Id.	Orbetello	O	6	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	O	1	—
Id.	Id.	Anagni	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Arcinazzo	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Palestrina	O	1	—
Id.	Id.	Monteporzio	O	1	—
Id.	Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Id.	Roiate	O	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*				
Roma	Roma	S. Polo dei C.	O	1	—
Id.	Id.	Trevignano	O	1	—
Id.	Id.	Zagarolo	O	1	—
Id.	Velletri	Artena	O	—	1
Id.	Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Id.	Valmontone	O	1	—
Id.	Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Viterbo	Bassano	O	1	—
Id.	Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Id.	Tuscania	O	—	1
Salerno	Sala Consilina	Caggiano	O	20	—
Id.	Id.	Padula	O	6	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	6	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	O	1	—
				76	3
	Colera dei polli.				
Aquila	Aquila	Rocca di M.	P	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	P	3	—
Id.	Id.	Cocullo	P	4	—
Id.	Id.	Ortona	P	3	—
Benevento	Cerreto Sann.	Cerreto Sann.	P	1	—
Foggia	S. Severo	Torremaggiore	P	1	1
Friuli	Udine	Spilimbergo	P	1	—
Messina	Castroreale	Taormina	P	4	—
Pesaro Urbino	Urbino	Urbino	P	3	7
Reggio Cal.	Palmi	Cittanova	P	—	6
Reggio Em.	Guastalla	Novellara	P	1	—
				22	14
	Diarrea dei vitelli.				
Reggio Em.	Guastalla	Novellara	B	1	—
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	Nonantola	B	4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	18	20
Carbonchio sintomatico	3	4	5
Afta epizootica	48	505	1410
Malattie infettive dei suini	21	35	79
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	11	61	167
Rabbia	16	24	42
Rogna	13	35	182
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	7	12
Vaiuolo ovino	9	41	79
Colera dei polli	8	11	36
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Aborto epizootico	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MUNICIPIO DELLA CONCESSIONE ITALIANA DI TIENTSIN (CINA).

1. — **Concorso al posto di segretario municipale.**

E' aperto un concorso per titoli al posto di segretario municipale dell'Amministrazione della Concessione italiana di Tientsin coll'annuo stipendio di taels 4200 più l'alloggio.

Nomina in via di prova per tre anni.

La domanda con i documenti di rito (atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana, fedina penale, certificato di buona condotta, dichiarazione di sana costituzione fisica, ecc.) dovrà pervenire entro il 15 luglio 1925 al presidente del Consiglio municipale della Concessione italiana di Tientsin. Copia dell'istanza colla lista dei documenti presentati dovrà nel contempo essere spedita alla Legazione di S. M. il Re d'Italia a Pechino.

Occorre la conoscenza della lingua inglese.

2 e 3. — **Concorso ai posti di capo polizia e ispettore di polizia.**

E' aperto un concorso per titoli ai posti di capo polizia della Concessione italiana di Tientsin coll'annuo stipendio di taels 3840 più l'alloggio, e di ispettore della polizia della Concessione italiana di Tientsin coll'annuo stipendio di taels 2400 più l'alloggio.

Nomina in via di prova per tre anni.

La domanda con i documenti di rito (atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana, fedina penale, certificato di buona condotta, dichiarazione di sana costituzione fisica, ecc.) dovrà pervenire entro il 15 luglio 1925 al presidente del Consiglio municipale della Concessione italiana di Tientsin. Copia dell'istanza colla lista dei documenti presentati dovrà nel contempo essere spedita alla Legazione di S. M. il Re d'Italia a Pechino.

Occorre la conoscenza della lingua inglese.

4. — **Concorso al posto di capo dell'Ufficio tasse e licenze.**

E' aperto un concorso per titoli al posto di capo dell'Ufficio tasse e licenze nell'Amministrazione della Concessione italiana di Tientsin coll'annuo stipendio di taels 2400 più l'alloggio.

Nomina in via di prova per tre anni.

Il capo dell'Ufficio tasse e licenze, all'atto di prendere possesso delle sue funzioni, dovrà prestare una cauzione di 500 taels.

La domanda con i documenti di rito (atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana, fedina penale, certificato di buona condotta, dichiarazione di sana costituzione fisica, ecc.) dovrà pervenire entro il 15 luglio 1925 al presidente del Consiglio municipale della Concessione italiana di Tientsin. Copia dell'istanza colla lista dei documenti presentati dovrà nel contempo essere spedita alla Legazione di S. M. il Re d'Italia a Pechino.

Occorre la conoscenza della lingua inglese.

5 e 6. — **Concorso ai posti di consulente tecnico e di capo del servizio sanitario.**

E' aperto un concorso per titoli ai posti di consulente tecnico della Concessione italiana di Tientsin coll'indennità annua di taels 1000, e di capo del servizio sanitario della Concessione italiana di Tientsin coll'indennità annua di taels 1400.

Nomina in via di prova per tre anni.

La domanda con i documenti di rito (atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana, fedina penale, certificato di buona condotta, dichiarazione di sana costituzione fisica, ecc.) dovrà pervenire entro il 15 luglio 1925 al presidente del Consiglio municipale della Concessione italiana di Tientsin. Copia dell'istanza colla lista dei documenti presentati dovrà nel contempo essere spedita alla Legazione di S. M. il Re d'Italia a Pechino.

Per il consulente tecnico è obbligatoria la laurea in ingegneria o il diploma di architetto e per il capo ufficio sanitario la laurea in medicina e chirurgia.

Occorre la conoscenza della lingua inglese.

Tientsin, 12 febbraio 1925.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.